SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rezan» *(10A12492)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trozamil» *(10A12493)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zimacrol» *(10A12494)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zitrogram» *(10A12495)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epsodilave» *(10A12496)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Errekappa Euroterapici» *(10A12497)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Fidia» *(10A12498)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina IPD Industrial Pharmaceutical Development» *(10A12499)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Mylan Generics» *(10A12500)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Pharmacare» *(10A12501)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Ratiopharm» *(10A12502)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina RKG» *(10A12503)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Sandoz» *(10A12504)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Teva» *(10A12505)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Baclofene Sun» *(10A12506)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topiramato Bluefish» *(10A12508)*

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gamten» *(10A12509)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo I all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperidone Actavis» *(10A12192)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tevetenz» *(10A12193)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simestat» *(10A12194)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rhophylac» *(10A12195)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actonel» *(10A12196)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Optinate» *(10A12197)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Auradol» *(10A12198)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rilamig» *(10A12199)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Normosang» *(10A12200)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Teva» *(10A12201)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Hikma» *(10A12202)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rabipur» *(10A12203)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosinopril Mylan Generics» *(10A12204)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Combigan» *(10A12205)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Moviprep» *(10A12206)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Teva» *(10A12207)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Teva» *(10A12208)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epirubicina Teva» *(10A12209)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clotromboz» *(10A12210)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir Sandoz» *(10A12211)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» *(10A12212)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rimstar» *(10A12213)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rimactazid» *(10A12214)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ivor» *(10A12215)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Hospira» *(10A12216)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Hospira» *(10A12217)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ibuprofene Ratiopharm» *(10A12218)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tetravac» *(10A12219)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pentavac» *(10A12220)Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Artrotec» (10A12221)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Misofenac» *(10A12222)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra» *(10A12223)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra» *(10A12224)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix» *(10A12225)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venofer» *(10A12226)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yaz» *(10A12227)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eloine» *(10A12228)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxcarbazepina Mylan Generics» *(10A12229)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fixioneal» *(10A12230)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Winthrop» *(10A12231)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina EG» *(10A12232)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Bluefish» *(10A12233)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clozapina Hexal» *(10A12234)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Spiriva» *(10A12235)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaqta» *(10A12236)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Redeguan» *(10A12237)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dronal» *(10A12238)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remeron» *(10A12239)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tostrex» *(10A12240)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Adronat» *(10A12241)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeomin» *(10A12242)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosamax» *(10A12243)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Genalen» *(10A12244)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendros» *(10A12245)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati – periodo 2008-2013.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del predetto programma quadro;

Vista la decisione della Commissione C(2009) 6273 del 5 agosto 2009 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati; Vista la decisione della Commissione C(2010) 2871 del 29 aprile 2010 che approva la revisione del suddetto programma annuale 2009, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 4.470.815,00 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 1.697.209,96 euro;

Viste le note n. 2078 e n. 3060, rispettivamente del 25 marzo e 13 maggio 2010, con le quali il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 1.697.209,96 euro.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 573/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 848.604,98 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2009, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 121.

10A12256

DECRETO 26 settembre 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per il programma Operativo Enpi Bacino del Mediterraneo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2008 e 2009. (Decreto n. 25/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, nonché il Regolamento (CE) 951/2007 della Commissione che stabilisce le misure di esecuzione del citato Regolamento (CE) n. 1638/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, con la quale è stato adottato il programma operativo transfrontaliero «ENPI BACINO DEL MEDITERRANEO» e dalla quale risulta, altresì, che l'assistenza tecnica è finanziata esclusivamente con risorse comunitarie;

Vista la nota prot. n. 5364-U del 13 aprile 2010 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale si evidenzia che per la parte italiana del suddetto programma la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, relativa ai progetti, è pari complessivamente ad euro 3.162.649 e che l'importo relativo alle annualità 2008 e 2009 è pari, rispettivamente, ad euro 689.458 e ad euro 475.346;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2008 e 2009, del programma ENPI BACINO DEL MEDITERRANEO, di cui in premessa, è pari, complessivamente, ad euro 1.164.804 di cui, euro 689.458 per l'annualità 2008 ed euro 475.346 per l'annualità 2009.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, in favore della Regione Sardegna, quale Autorità di gestione del programma, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta dell'Autorità di gestione.

4. La Regione Sardegna effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento statale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

6. La Regione Sardegna trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 123.

10A12257

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2010.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di proposte della Commissione FIRB relative ai progetti di ricerca di base inerenti al programma «Futuro di ricerca» (seduta del 3 marzo 2010). (Decreto n. 490/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004 (Regolamento FIRB);

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 con cui è stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere a finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2008 secondo le finalità ivi indicate assegnando € 50.000.000,00 per interventi del FIRB da destinare alla emanazione di un apposito bando per favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei attraverso il finanziamento, (ai sensi del decreto ministeriale n. 378/2004, così come modificato con provvedimento in corso di adozione), di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori strutturati e non strutturati;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 con il quale, tra l'altro, per gli interventi del FIRB ivi previsti (in attuazione di quanto stabilito con il citato decreto ministeriale n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 e in particolare, tenendo conto dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 2002, n. 268 — conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 — che destina l'1% delle risorse assegnate ai fondi riguardanti il finanziamento di progetto o programmi di ricerca alle attività di valutazione e monitoraggio) sono stati impegnati € 49.500.000,00;

Visto il decreto direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato «Futuro in ricerca» destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentali, anche a rete coordinati da giovani ricercatori, di durata almeno triennale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4 del decreto direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008 sopra menzionato che affida alla Commissione FIRB l'istruttoria delle proposte progettuali;

Visto il decreto ministeriale n. 8313 del 1° ottobre 2009 con il quale, a seguito delle dimissioni del presidente della Commissione FIRB prof. Enrico Rizzarelli, è stato nominato il nuovo presidente prof. Antonio Manzoli;

Visto il verbale della riunione della Commissione FIRB del 16 dicembre 2009, nel quale, tra l'altro, la Commissione FIRB medesima ha designato i componenti della commissione di esperti, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008, in numero di tre per ciascun settore scientifico dell'European Research Council (LS: Life sciences; PE: Physical sciences, engineering, ecc.; SH: Social and Human sciences) per un totale di nove esperti;

Visto il decreto direttoriale n. 1035/Ric. del 28 dicembre 2009, con il quale è stata istituita la commissione di esperti di cui sopra;

Visti i decreti direttoriali rispettivamente n. 1036/Ric. del 28 dicembre 2009 e n. 2/Ric. del 19 gennaio 2010 con i quali sono stati pubblicati i progetti da inviare alla valutazione della commissione di esperti per le previste audizioni;

Visto il decreto direttoriale n. 11 del 5 febbraio 2010 con il quale, a seguito delle dimissioni del prof. Andrej Agrachev è stato nominato in sua vece il prof. Amedeo Marini dell'Università di Pavia;

Visto il verbale della commissione di esperti del 23 febbraio 2010 con il quale è stato formulato il giudizio complessivo sui progetti ammessi alla fase delle audizioni, classificati in progetti «da finanziare», «finanziabili ove le risorse disponibili lo consentano» e «da non finanziare», ed è stato fornito altresì un parere di congruità sui costi esposti;

Visto il verbale della riunione del 3 marzo 2010 con il quale la Commissione FIRB, sulla base del parere reso dalla Commissione per le audizioni, ha definito, tra l'altro, per i n. 105 progetti classificati ex-aequo come progetti «da finanziare», i costi congrui e i conseguenti contributi a carico del MIUR, pari a € 19.805.600,00 per i progetti di linea 1 ed € 25.343.440,00 per i progetti di linea 2, per un contributo totale MIUR di € 45.149.040,00;

Visto il decreto ministeriale n. 85/Ric. del 9 aprile 2010 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione FIRB espresse nella seduta del 3 marzo 2010, in merito alla finanziabilità di n. 105 progetti per un contributo MIUR complessivo di € 45.149.040,00;

Considerato che il contributo MIUR previsto per garantire il finanziamento dei n. 105 progetti «da finanziare» è pari a € 45.149.040,00 e rientra pertanto nelle disponibilità finanziarie di cui al decreto ministeriale n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 e decreto direttoriale n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008, sopra menzionati;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione n. 105 progetti rimodulati per un importo complessivo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a € 45.149.040,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 105 progetti, all'adozione del decreto direttoriale di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 85/Ric. del 9 aprile 2010;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

Codice CINECA	Codice Unico Progetto	Coordinatore	Ateneo / Ente	Durata (mesi)	Responsabile	Costo Ammesso	Contributo MIUR
		ANDREINI Claudia	Università di Firenze	36		**505.000**	**443.500**
RBFR08WGXT_001	B11J10000090001				Andreini (Uni. Firenze)	505.000	443.500
		ARNOLDI Francesca	Università di Trieste	36		**592.000**	**486.400**
RBFR08HSWG_001	J91J10000060001				Arnoldi (Uni. Trieste)	269.853	224.897
RBFR08HSWG_002	E51J10000030001				Quercioli (Scuola Normale Pisa)	322.147	261.503
		ARRICHIELLO Filippo	Università di Cassino	36		**431.000**	**355.700**
RBFR08QWUV_001	H31J10000040001				Arrichiello (Uni. Cassino)	215.500	177.850
RBFR08QWUV_002	F81J10000070001				Gasparri (Uni. Roma Tre)	215.500	177.850
		AUGIERI Andrea	ENEA	36		**658.400**	**532.880**
RBFR08ZPH6_001	I81J10000030001				Augieri (ENEA)	379.254	301.478
RBFR08ZPH6_002	F81J10000080001				Angrisani Armenio (Uni. Roma Tre)	279.146	231.402
		BAGNOLI Paola	Politecnico di Milano	36		**493.600**	**399.520**
RBFR081BZQ_001	D41J10000040001				Bagnoli (Politecnico Milano)	295.346	242.742
RBFR081BZQ_002	H41J10000020001				Nicolini (Uni. Milano-Bicocca)	198.254	156.778
		BARRA Adriano	Università di Roma La Sapienza	36		**473.200**	**403.240**
RBFR08EKEV_001	B81J10000260001				Barra (Uni. Roma La Sapienza)	236.600	201.620
RBFR08EKEV_002	D91J10000060001				Agliari (Uni. Parma)	236.600	201.620
		BERTOLOTTI Jacopo	Università di Firenze	36		**631.000**	**513.700**
RBFR08UH60_001	B11J10000080001				Bertolotti (Uni. Firenze)	325.000	263.500
RBFR08UH60_002	J31J10000090001				Cristadoro (Uni. Bologna)	306.000	250.200
		BERTOTTI Andrea	Università di Torino	36		**943.000**	**750.100**
RBFR082XL7_001	D11J10000050001				Bertotti (Uni. Torino)	314.000	248.300
RBFR082XL7_002	B71J10000110001				Iovino (Uni. Palermo)	315.000	252.000
RBFR082XL7_003	B81J10000110001				Durante (Uni. Roma La Sapienza)	314.000	249.800

		BORTOLUSSI Silva	Università di Pavia	36		**523.600**	**438.520**
RBFR086M46_001	F11J10000020001				Bortolussi (Uni. Pavia)	266.600	222.620
RBFR086M46_002	B11J10000050001				Ciani (Uni. Firenze)	257.000	215.900
		BRUNELLO Elisabetta	Università di Firenze	48		**504.000**	**406.800**
RBFR08JAMZ_001	B11J10000060001				Brunello (Uni. Firenze)	504.000	406.800
		CAPASSO Mario	Università di Napoli Federico II	36		**302.000**	**238.400**
RBFR08DWQ3_001	E61J10000160001				Capasso (Uni. Napoli Federico II)	302.000	238.400
		CARAMELLINO Gaia	Politecnico di Torino	36		**904.000**	**740.800**
RBFR0887KA_001	E11J10000040001				Caramellino (Politecnico Torino)	305.667	249.967
RBFR0887KA_002	D41J10000050001				Zanfi (Politecnico Milano)	309.220	252.454
RBFR0887KA_003	B81J10000190001				Bonomo (Uni. Roma La Sapienza)	289.113	238.379
		CIVERA Monica	Università di Milano	36		**317.000**	**257.900**
RBFR088ITV_001	G41J10000100001				Civera (Uni. Milano)	317.000	257.900
		CREPALDI Davide	Università di Milano-Bicocca	48		**472.600**	**384.820**
RBFR085K98_001	H41J10000030001				Crepaldi (Uni. Milano-Bicocca)	472.600	384.820
		DE MATTEIS Milena	Università IUAV di VENEZIA	36		**765.400**	**643.780**
RBFR08TY08_001	F71J10000050001				De Matteis (IUAV - Venezia)	427.252	364.880
RBFR08TY08_002	F81J10000090001				Olivetti (Uni. Roma Tre)	338.148	278.900
		DE RASMO Domenico	Università di Bari	36		**606.400**	**514.480**
RBFR0813Z5_001	H91J10000010001				De Rasmo (Uni. Bari)	388.000	325.600
RBFR0813Z5_002	H41J10000010001				Cirulli (Uni. Milano-Bicocca)	218.400	188.880
		DE SIMONE Alfonso	Università di Napoli Federico II	36		**723.000**	**614.100**
RBFR083JUS_001	E61J10000080001				De Simone (Uni.Napoli Federico II)	240.999	204.699
RBFR083JUS_002	E61J10000090001				Pietropaolo (Uni. Catania)	241.001	204.701
RBFR083JUS_003	B11J10000030001				Bemporad (Uni. Firenze)	241.000	204.700

		FATTORI Marco	INFN	60		**732.000**	**620.400**
RBFR08H058_001	I11J10000100001				Fattori (INFN)	498.000	420.600
RBFR08H058_002	B81J10000310001				Pezzè (CNR)	234.000	199.800
		FERRETTI Andrea	CNR	36		**300.000**	**248.400**
RBFR08FOAL_001	B81J10000300001				Ferretti (CNR)	300.000	248.400
		GASPARRE Giuseppe	Università di Bologna	36		**335.000**	**270.500**
RBFR08437R_001	J31J10000040001				Gasparre (Uni. Bologna)	335.000	270.500
		LA COGNATA Marco Salvatore Maria	INFN	36		**816.000**	**679.200**
RBFR082838_001	I11J10000080001				La Cognata (INFN)	359.200	294.940
RBFR082838_002	E61J10000070001				Lamia (Uni. Catania)	456.800	384.260
		LANDI Silvia	Scuola Normale Superiore di Pisa	36		**472.800**	**402.960**
RBFR08F82X_001	E51J10000010001				Landi (Scuola Normale Pisa)	254.170	213.919
RBFR08F82X_002	B81J10000290001				Piccoli (CNR)	218.630	189.041
		MARCOCCI Giuseppe	Scuola Normale Superiore di Pisa	36		**846.000**	**700.200**
RBFR08UX26_001	E51J10000020001				Marcocci (Scuola Normale Pisa)	304.800	249.360
RBFR08UX26_002	B81J10000480001				Di Nepi (Uni. Roma La Sapienza)	270.220	225.154
RBFR08UX26_003	B71J10000140001				Tramontana (Uni. Palermo)	270.980	225.686
		MAZZOCCO Marco	Università di Padova	36		**300.000**	**237.000**
RBFR08P1W2_001	C91J10000100001				Mazzocco (Uni. Padova)	300.000	237.000
		MENGONI Daniele	Università di Padova	36		**590.000**	**503.000**
RBFR08RDKZ_001	C91J10000110001				Mengoni (Uni. Padova)	332.000	280.400
RBFR08RDKZ_002	I11J10000130001				Valiente-Dobon (INFN)	258.000	222.600

		ORESTA Paolo	Università del Salento	36		**393.600**	**329.520**
RBFR08QIP5_001	F81J10000060001				Oresta (Uni. Salento)	393.600	329.520
		ORTOLANI Michele	CNR	36		**366.600**	**292.620**
RBFR08N9L9_001	B81J10000360001				Ortolani (CNR)	366.600	292.620
		PALMIERI Alessandro	Università di Camerino	36		**719.000**	**611.300**
RBFR08J78Q_001	J11J10000020001				Palmieri (Uni. Camerino)	249.600	210.720
RBFR08J78Q_002	F11J10000060001				Protti (Uni. Pavia)	234.700	200.290
RBFR08J78Q_003	J91J10000020001				Lanari (Uni. Perugia)	234.700	200.290
		PESCARINI Diego	Università di Padova	48		**848.800**	**702.160**
RBFR08KR5A_001	C91J10000070001				Pescarini (Uni. Padova)	365.900	301.130
RBFR08KR5A_002	H71J10000060001				Garzonio (Uni.Venezia Ca' Foscari)	365.900	301.130
RBFR08KR5A_003	C91J10000080001				Di Nunzio (Uni. Padova)	117.000	99.900
		PETROSINO Mario	Università di Salerno	36		**594.000**	**487.800**
RBFR08SOHI_001	D41J10000100001				Petrosino (Uni. Salerno)	265.000	221.500
RBFR08SOHI_002	I81J10000040001				Loffredo (ENEA)	329.000	266.300
		RAPISARDA Elisa	Università di Catania	48		**738.000**	**624.600**
RBFR08JBUR_001	E61J10000170001				Rapisarda (Uni. Catania)	254.000	213.800
RBFR08JBUR_002	I11J10000110001				De Napoli (INFN)	230.000	197.000
RBFR08JBUR_003	B11J10000070001				Bardelli (Uni. Firenze	254.000	213.800
		ROIG VILLANOVA Irma	Università di Milano	48		**733.000**	**621.100**
RBFR08UG7J_001	G41J10000180001				Roig Villanova (Uni. Milano)	289.600	244.720
RBFR08UG7J_002	B41J10000170008				Bernardi (Uni. Catt. Sacro Cuore)	231.200	197.840
RBFR08UG7J_003	C91J10000120001				Lo Cascio (Uni. Padova)	212.200	178.540
		ROSSINI Alessandra	Università di Milano	36		**452.400**	**370.680**
RBFR087JMZ_001	G41J10000080001				Rossini (Uni. Milano)	296.820	239.274
RBFR087JMZ_002	B81J10000180001				Mattiussi (CNR)	155.580	131.406
		RUSCONI Elena Maria	Università di Parma	36		**397.600**	**326.320**
RBFR08EHZT_001	D91J10000050001				Rusconi (Uni. Parma)	397.600	326.320

		SANGALLI Laura Maria	Politecnico di Milano	36		**327.000**	**264.900**
RBFR08FUST_001	D41J10000060001				Sangalli (Politecnico di Milano)	327.000	264.900
		SATOLLI Sara	Università di Chieti-Pescara	48		**418.000**	**346.600**
RBFR08GP57_001	D71J10000040001				Satolli (Uni. Chieti-Pescara)	418.000	346.600
		SCAINI Denis	Università di Milano	36		**488.000**	**413.600**
RBFR08MZSP_001	J91J10000030001				Scaini (Uni. Milano)	488.000	413.600
		SCUTERI Arianna	Università di Milano-Bicocca	36		**461.000**	**358.700**
RBFR08VSVI_001	H41J10000050001				Scuteri (Uni. Milano-Bicocca)	461.000	358.700
		SELVA Jacopo	INGV	36		**718.000**	**610.600**
RBFR0880SR_001	D81J10000050001				Selva (INGV)	433.411	368.587
RBFR0880SR_002	D81J10000060001				Faenza (INGV)	284.589	242.013
		SORRENTINO Roberto	Università di Napoli Seconda	36		**797.000**	**665.900**
RBFR08T83J_001	B21J10000070001				Sorrentino (Uni. Napoli Seconda)	478.200	399.540
RBFR08T83J_002	B41J10000160008				Russo (Lib.Uni. Vita San Raffaele MI)	318.800	266.360
		SPARACI Laura	CNR	36		**605.000**	**495.500**
RBFR086HEW_001	B81J10000150001				Sparaci (CNR)	291.000	239.700
RBFR086HEW_002	B81J10000160008				Formica (Campus Bio-Medico Roma)	314.000	255.800
		ACHILLI Alessandro	Università di Perugia	36		**878.000**	**686.600**
RBFR08U07M_001	J91J10000050001				Achilli (Uni. Perugia)	340.000	238.000
RBFR08U07M_002	F11J10000070001				Olivieri (Uni. Pavia)	276.000	229.200
RBFR08U07M_003	B81J10000470001				Rizzi (CNR)	262.000	219.400
		ASSFALG Michael	Università di Verona	36		**540.000**	**450.000**
RBFR08R7OU_001	B31J10000110001				Assfalg (Uni. Verona)	294.300	242.010
RBFR08R7OU_002	D11J10000100001				Longo (Uni. Torino)	245.700	207.990

		BAJONI Daniele	Università di Pavia	36		**468.000**	**363.600**
RBFR08XMVY_001	F11J10000080001				Bajoni (Uni. Pavia)	214.659	150.261
RBFR08XMVY_002	F11J10000090001				Liscidini (Uni. Pavia)	253.341	213.339
		BANDINI Marco	Università di Bologna	36		**635.000**	**516.500**
RBFR08TTWW_001	J31J10000080001				Bandini (Uni. Bologna)	228.000	183.600
RBFR08TTWW_002	J91J10000040001				Vaccaro (Uni.Perugia)	210.350	171.245
RBFR08TTWW_003	B81J10000460001				Goggiamani (Uni. Roma La Sapienza)	196.650	161.655
		BATTISTIN Erich	Università di Padova	36		**522.000**	**401.400**
RBFR089QQC_001	C91J10000040001				Battistin (Uni. Padova)	287.550	237.285
RBFR089QQC_002	H71J10000050001				Padula (Uni. Venezia Cà Foscari)	118.382	82.867
RBFR089QQC_003	J31J10000060001				Fort (Uni. Bologna)	116.068	81.248
		BERTOZZI Davide	Università di Ferrara	36		**551.000**	**457.700**
RBFR08LE6V_001	F71J10000030001				Bertozzi (Uni. Ferrara)	178.000	142.600
RBFR08LE6V_002	D91J10000080001				Calò (Politecnico Bari)	226.000	194.200
RBFR08LE6V_003	B61J10000080001				Bartolini (Uni. Siena)	147.000	120.900
		BIANCONI Daniele	Università di Roma La Sapienza	60		**604.000**	**494.800**
RBFR089CK1_001	B81J10000200001				Bianconi (Uni. Roma La Sapienza)	220.768	190.538
RBFR089CK1_002	H91J10000040001				Fioretti (Uni. Bari)	126.288	88.402
RBFR089CK1_003	C91J10000030001				Losacco (Uni. Padova)	256.944	215.861
		BONECCHI Raffaella	Università di Milano	36		**680.000**	**548.000**
RBFR08CW8G_001	G41J10000120001				Bonecchi (Uni. Milano)	227.200	183.040
RBFR08CW8G_002	D81J10000070001				Bosisio (Uni. Brescia)	226.400	182.480
RBFR08CW8G_003	B81J10000220001				Bernardini (Uni. Roma La Sapienza)	226.400	182.480
		BRACCI Filippo	Università di Roma Tor Vergata	48		**424.000**	**332.800**
RBFR08B2HY_001	E81J10000020001				Bracci (Uni. Roma Tor Vergata)	233.200	199.240
RBFR08B2HY_002	D91J10000040001				Arezzo (Uni. Parma)	190.800	133.560

		CABODI Sara	Università di Torino	36		**458.000**	**356.600**
RBFR08F2FS_001	D11J10000070001				Cabodi (Uni. Torino)	137.000	95.900
RBFR08F2FS_002	D11J10000080001				Orso (Uni. Torino)	202.000	177.400
RBFR08F2FS_003	B31J10000100001				Galiè (Uni. Verona)	119.000	83.300
		CAIRNS Warren Raymond Lee	CNR	36		**405.000**	**319.500**
RBFR08M6W8_001	B81J10000350001				Cairns (CNR)	202.500	159.750
RBFR08M6W8_002	C91J10000090001				Vindigni (Uni. Padova)	202.500	159.750
		CANDIANI Gabriele	INSTM	36		**656.000**	**531.200**
RBFR08XH0H_001	B11J10000100008				Candiani (CNSTM)	414.400	326.080
RBFR08XH0H_002	D41J10000090001				D'Andrea (Politecnico Milano)	241.600	205.120
		CARACCIOLO Giulio	Università di Roma La Sapienza	60		**550.800**	**457.560**
RBFR08TLPO_001	B81J10000450001				Caracciolo (Uni. Roma La Sapienza)	189.800	150.860
RBFR08TLPO_002	J11J10000030001				Montani (Uni. Camerino)	197.600	165.320
RBFR08TLPO_003	G41J10000170001				Motta (Uni. Milano)	163.400	141.380
		CARNIEL Sandro	CNR	48		**427.000**	**334.900**
RBFR08D825_001	B81J10000230001				Carniel (CNR)	427.000	334.900
		CASARI Marco	Università di Bologna	48		**443.600**	**346.520**
RBFR084L83_001	J31J10000050001				Casari (Uni. Bologna)	443.600	346.520
		CAVOTO Gianluca	INFN	36		**303.000**	**248.100**
RBFR085M0L_001	I11J10000090001				Cavoto (INFN)	303.000	248.100
		CHIRICI Gherardo	Università del Molise	36		**556.000**	**461.200**
RBFR08LM04_001	H31J10000030001				Chirici (Uni. Molise)	175.200	145.140
RBFR08LM04_002	B81J10000330001				Pasqui (CNR)	159.000	130.800
RBFR08LM04_003	J81J10000020001				Salvati (Uni. Tuscia)	221.800	185.260
		CIOFFI Nicola	Università di Bari	36		**338.800**	**273.160**
RBFR088SW7_001	H91J10000030001				Cioffi (Uni. Bari)	338.800	273.160

		COLOMBI Emanuela	Università di Udine	60		**729.000**	**582.300**
RBFR087UEH_001	G21J10000180001				Colombi (Uni. Udine)	337.723	272.406
RBFR087UEH_002	E61J10000120001				Mordeglia (Uni. Trento)	222.974	192.082
RBFR087UEH_003	D71J10000030001				Berardi (Uni. Foggia)	168.303	117.812
		CONTINI Alessandro	Università di Milano	36		**300.200**	**246.140**
RBFR087YAY_001	G41J10000090001				Contini (Uni. Milano)	300.200	246.140
		CORINALDESI Cinzia	Politecnica delle Marche	36		**583.000**	**474.100**
RBFR08AWP6_001	I31J10000060001				Corinaldesi (Politecnica Marche)	381.000	311.700
RBFR08AWP6_002	B81J10000210001				La Cono (CNR)	202.000	162.400
		CORTI Stefania Paola	Università di Milano	60		**550.000**	**412.000**
RBFR08RV86_001	G41J10000160001				Corti (Uni. Milano)	550.000	412.000
		DALL'ASTA Chiara	Università di Parma	36		**542.000**	**451.400**
RBFR08JKHI_001	D91J10000070001				Dall'Asta (Uni. Parma)	179.840	143.888
RBFR08JKHI_002	B41J10000150008				Giorni (Uni. Catt. Sacro Cuore)	168.160	135.712
RBFR08JKHI_003	B81J10000320001				Punelli (Uni. Roma La Sapienza)	194.000	171.800
		DE ANDREA Marco	Università di Torino	36		**300.000**	**228.000**
RBFR08UUTP_001	D11J10000110001				De Andrea (Uni. Torino)	300.000	228.000
		DE STEFANO Mario	Università di Napoli Seconda	36		**534.400**	**446.080**
RBFR08QXL2_001	B21J10000050001				De Stefano (Uni. Napoli Seconda)	284.312	238.018
RBFR08QXL2_002	B81J10000400001				De Tommasi (CNR)	210.400	180.280
RBFR08QXL2_003	B21J10000060001				Liberti (Uni. Napoli Seconda)	39.688	27.782
		DEAGLIO Silvia	Università di Torino	36		**482.000**	**373.400**
RBFR08ATLH_001	D11J10000060001				Deaglio (Uni.Torino)	145.000	101.500
RBFR08ATLH_002	F71J10000020001				Rizzo (Uni. Ferrara)	192.000	170.400
RBFR08ATLH_003	C61J10000020001				Rossi (Uni. Piemonte Orientale)	145.000	101.500
		DEL RE Eugenio	Università di L'Aquila	36		**589.000**	**484.300**
RBFR08E7VA_001	E11J10000060001				Del Re (Uni. L'Aquila)	353.400	283.380
RBFR08E7VA_002	J31J10000070001				Tissoni (Uni. Insubria Varese-Como)	235.600	200.920

		DENTI Michela Alessandra	Università di Trento	36		**392.000**	**298.400**
RBFR0895DC_001	E61J10000130001				Denti (Uni Trento)	186.000	130.200
RBFR0895DC_002	G41J10000110001				Venturin (Uni. Milano)	206.000	168.200
		DERCOLE Fabio	Politecnico di Milano	60		**366.000**	**292.200**
RBFR08TIA4_001	D41J10000080001				Dercole (Politecnico Milano)	366.000	292.200
		DI GIACOMO Dina	Università di L'Aquila	48		**607.600**	**497.320**
RBFR08A5NE_001	E11J10000050001				Di Giacomo (Uni. L'Aquila)	607.600	497.320
		DI LEONARDO Roberto	CNR	36		**460.000**	**376.000**
RBFR08WDBE_001	B81J10000490001				Di Leonardo (CNR)	460.000	376.000
		GIUFFRE' Alessandro	CNR	36		**362.000**	**307.400**
RBFR08F41U_001	B81J10000270001				Giuffré (CNR)	218.000	188.600
RBFR08F41U_002	B81J10000280001				Bonamore (Uni. Roma La Sapienza)	144.000	118.800
		GIULI Gabriele	Università di Camerino	36		**309.000**	**240.300**
RBFR082WRU_001	J11J10000010001				Giuli (Uni. Camerino)	309.000	240.300
		GRECO Vincenzo	Università di Catania	48		**629.000**	**512.300**
RBFR0814TT_001	E61J10000060001				Greco (Uni. Catania)	317.800	255.460
RBFR0814TT_002	D11J10000040001				Ratti (uni. Torino)	311.200	256.840
		IMBRIANI Gianluca	Università di Napoli Federico II	36		**592.000**	**486.400**
RBFR08549F_001	E61J10000100001				Imbriani (Uni. Napoli Federico II)	396.168	320.015
RBFR08549F_002	C81J10000020001				Piersanti (INAF)	195.832	166.386
		LEUZZI Luca	CNR	48		**570.000**	**471.000**
RBFR08M3P4_001	B81J10000340001				Leuzzi (CNR)	570.000	471.000
		LUISI Renzo	Università di Bari	36		**525.000**	**439.500**
RBFR083M5N_001	H91J10000020001				Luisi (Uni. Bari)	225.400	178.030
RBFR083M5N_002	B81J10000120001				Cuocci (CNR)	123.200	106.490
RBFR083M5N_003	F21J10000020001				Secci (Uni. Cagliari)	176.400	154.980

		MAGNI Lalo	Università di Pavia	48		**483.000**	**374.100**
RBFR08CHY6_001	F11J10000030001				Magni (Uni. Pavia)	340.320	274.224
RBFR08CHY6_002	C91J10000050001				Dalla Man (Uni. Padova)	142.680	99.876
		MIGNONE Flavio	Università di Milano	36		**512.000**	**394.400**
RBFR08PWXI_001	G41J10000150001				Mignone (Uni. Milano)	202.140	141.498
RBFR08PWXI_002	C61J10000030001				Boatti (Uni. Piemonte Orientale)	309.860	252.902
		PACE Andrea	Università di Palermo	48		**684.000**	**550.800**
RBFR08A9V1_001	B71J10000120001				Pace (Uni. Palermo)	262.960	227.002
RBFR08A9V1_002	H41J10000040001				Musumeci (Uni. Milano-Bicocca)	232.000	162.400
RBFR08A9V1_003	E61J10000140001				Fortuna (Uni. Catania)	189.040	161.398
		PAGNOZZI Marco	Università di Napoli Federico II	48		**300.000**	**246.000**
RBFR087PSB_001	E61J10000110001				Pagnozzi (Uni. Napoli Federico II)	300.000	246.000
		PASSONI Matteo	Politecnico di Milano	48		**439.000**	**343.300**
RBFR08T5UN_001	D41J10000070001				Passoni (Politecnico Milano)	371.800	296.260
					Benedetti (Uni. Bologna)	0	0
RBFR08T5UN_003	B81J10000440001				Macchi (CNR)	67.200	47.040
		PIAZZA Francesco	Università di Padova	60		**620.000**	**470.000**
RBFR086EW9_001	C91J10000020001				Piazza (Uni. Padova)	620.000	470.000
		PICA CIAMARRA Massimo	CNR	36		**582.000**	**497.400**
RBFR081IUK_001	B81J10000090001				Pica Ciamarra (CNR)	238.700	209.990
RBFR081IUK_002	B21J10000040001				Lippiello (Uni.Napoli Seconda)	129.600	108.720
RBFR081IUK_003	B81J10000100001				O'Daltuin (CNR)	213.700	178.690
		PIGNATARO Bruno Giuseppe	Università di Palermo	36		**519.000**	**435.300**
RBFR08DUX6_001	B71J10000130001				Pignataro (Uni. Palermo)	189.993	156.995
RBFR08DUX6_002	C91J10000060001				Menna (Uni. Padova)	184.327	155.729
RBFR08DUX6_003	B81J10000250001				Improta (CNR)	144.680	122.576

		PISIGNANO Dario	CNR	48		**460.000**	**358.000**
RBFR08DJZI_001	B81J10000240001				Pisignano (CNR)	460.000	358.000
		RECCHIA Alessandra	Università di Modena-Reggio Emilia	36		**515.000**	**432.500**
RBFR087JCI_001	E91J10000020001				Recchia (Uni.Modena Reggio Emilia)	286.040	233.228
RBFR087JCI_002	B41J10000140008				Lidonnici (Lib.Uni.Vita San Raffaele MI)	228.960	199.272
		RICCI Francesco	Cons. Int.rio INBB	36		**456.600**	**391.620**
RBFR08SZTR_001	B81J10000410008				Ricci (INBB)	149.000	128.300
RBFR08SZTR_002	B81J10000420008				Michelini (INBB)	149.000	128.300
RBFR08SZTR_003	B81J10000430008				Diano (INBB)	158.600	135.020
		RICCI TERSENGHI Federico	Università di Roma La Sapienza	48		**486.000**	**412.200**
RBFR086NN1_001	B81J10000170001				Ricci Tersenghi (Uni. Roma La Sapienza)	486.000	412.200
		RICCOBENE Giorgio	INFN	36		**684.000**	**550.800**
RBFR08NRZE_001	I11J10000120001				Riccobene (INFN)	258.000	204.600
RBFR08NRZE_002	F81J10000050001				Bellotti (Uni. Roma Tre)	212.000	172.400
RBFR08NRZE_003	B81J10000370001				Simeone (Uni. Roma La Sapienza)	214.000	173.800
		RUGGIERI Salvatore	Università di Pisa	36		**383.000**	**304.100**
RBFR081L58_001	G51J10000170001				Ruggieri (Uni. Pisa)	200.310	176.217
RBFR081L58_002	G41J10000070001				Mascetti (Uni. Milano)	91.345	63.942
RBFR081L58_003	J31J10000030001				D'Onofrio (Uni. Bologna)	91.345	63.942
		SANGALLI Giancarlo	Università di Pavia	48		**428.000**	**335.600**
RBFR08CZ0S_001	F11J10000040001				Sangalli (Uni. Pavia)	280.768	232.538
RBFR08CZ0S_002	F11J10000050001				Reali (Uni. Pavia)	38.552	26.986
RBFR08CZ0S_003	G41J10000130001				Beirao da Veiga (Uni. Milano)	108.680	76.076
		SCIARRINO Fabio	Università di Roma La Sapienza	48		**450.000**	**351.000**
RBFR085XVZ_001	B81J10000130001				Sciarrino (Uni. Roma La Sapienza)	243.670	170.569
RBFR085XVZ_002	B11J10000040001				Cataliotti (Uni. Firenze)	206.330	180.431

		SEBE Niculae	Università di Trento	48		**307.000**	**250.900**
RBFR08CALZ_001	E61J10000150001				Sebe (Uni. Trento)	307.000	250.900
		SIGNORELLI Giovanni	INFN	36		**348.000**	**276.600**
RBFR08XWGN_001	I11J10000140001				Signorelli (INFN)	348.000	276.600
		SOMMACAL Alessandro	Università di Verona	36		**300.400**	**237.880**
RBFR0873ZM_001	B31J10000090001				Sommacal (Uni. Verona)	300.400	237.880
		STECA Patrizia	Università di Milano-Bicocca	48		**598.200**	**490.740**
RBFR08YVUL_001	H41J10000060001				Steca (Uni. Milano-Bicocca)	339.100	285.370
RBFR08YVUL_002	H41J10000070001				Capra (Uni. Milano-Bicocca)	259.100	205.370
		STEFANCICH Marco	CNR	36		**369.000**	**294.300**
RBFR08P44S_001	B81J10000380001				Stefancich (CNR)	51.672	36.170
RBFR08P44S_002	F71J10000040001				Malagù (Uni. Ferrara)	58.736	41.115
RBFR08P44S_003	B81J10000390001				Rampino (CNR)	258.592	217.014
		TANFANI Elena	Università di Genova	36		**542.000**	**433.400**
RBFR08IKSB_001	D31J10000030001				Tanfani (Uni. Genova)	312.000	245.400
RBFR08IKSB_002	D11J10000090001				Aringhieri (Uni. Torino)	230.000	188.000
		TOMASI Nicola	Università di Udine	36		**571.000**	**471.700**
RBFR08L2ZT_001	G21J10000190001				Tomasi (Uni. Udine)	253.800	213.660
RBFR08L2ZT_002	G41J10000140001				Lancilli (Uni. Milano)	197.000	173.900
RBFR08L2ZT_003	H91J10000050001				Terzano (Uni. Bari)	120.200	84.140
		TORELLA Daniele	Università di Catanzaro	36		**748.000**	**559.600**
RBFR081CCS_001	F61J10000010001				Torella (Uni. Catanzaro)	434.800	322.360
RBFR081CCS_002	B81J10000080001				Chimenti (Uni. Roma La Sapienza)	313.200	237.240
		TOSATTO Silvio	Università di Padova	48		**548.000**	**455.600**
RBFR08ZSXY_001	C91J10000130001				Tosatto (Uni. Padova)	367.540	311.278
RBFR08ZSXY_002	E81J10000030001				Ausiello (Uni. Roma Tor Vergata)	180.460	144.322

		TOSCHI Nicola	Università di Roma Tor Vergata	36		**566.000**	**468.200**
RBFR08VABD_001	E81J10000040001				Toschi (Uni. Roma Tor Vergata)	320.000	260.000
RBFR08VABD_002	D41J10000110001				Ferrario (Politecnico Milano)	246.000	208.200
		TRIOLO Alessandro	CNR	48		**331.600**	**256.120**
RBFR086BOQ_001	B81J10000140001				Triolo (CNR)	331.600	256.120
					TOTALE GENERALE	**55.387.200**	**45.149.040**

2. L'importo di € 45.149.040,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto:

decreto direttoriale di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 - Capitolo 7245 - PG 01;

impegno registrato al n. 6701/04 - Esercizio finanziario 2008 - Esercizio di provenienza 2008.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in seguito MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 9 aprile 2010, data del decreto ministeriale n. 85/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la stipula dei contratti a tempo determinato con i giovani ricercatori responsabili di unità e per la selezione e la successiva stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i giovani ricercatori partecipanti ai progetti dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto = 10%), che (in caso di ulteriore persistente inadempimento) la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile per ogni annualità di progetto.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca entro novanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le ulteriori erogazioni saranno determinate con successivo provvedimento.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute.

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A12577

DECRETO 1° settembre 2010.

Rettifica al decreto n. 490/Ric. del 3 agosto 2010 relativo al Fondo per gli investimenti della ricerca di base. (Decreto n. 1932/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato «Futuro in ricerca» destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 85/Ric. del 9 aprile 2010 con il quale è stata approvata la finanziabilità di n. 105 progetti nell'ambito del programma;

Visto il decreto direttoriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010 con il quale si è proceduto all'ammissione al finanziamento dei suddetti progetti;

Considerato che nel decreto direttoriale n. 490/2010, per mero errore materiale, è stata attribuita al coordinatore Scaini Denis, quale struttura di afferenza, l'Università di Milano invece dell'Università di Trieste;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Vista la delega di funzioni conferita all'ing. Mauro Massulli con decreto direttoriale n. 203/Ric del 24 maggio 2010 registrato dall'U.C.B. in data 15 giugno 2010, n. 1143;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto direttoriale n. 490 del 3 agosto 2010 è si intende apportata la seguente rettifica:

a pagina 8, dove è scritto: Scaini Denis - Ateneo di afferenza «Università di Milano», leggasi «Università di Trieste».

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

p. *Il direttore generale:* AGOSTINI

10A12578

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Orsolya Zita Gecsei, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Orsolya Zita Gecsei;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto abilitata all'insegnamento della lingua italiana nella scuola elementare e nella prima media inferiore in Ungheria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 8099 del 24 luglio 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 11858 del 21 luglio 2010 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondaria: Diploma di Magistero - "Kecsekemét Tanitóképző Főiskola" di Kecsekemét (Ungheria), specialità scuola elementare, conseguito il 9 giugno 1998, abilitante all'insegnamento nella scuola elementare posseduto dalla prof.ssa Orsolya Zita Gecsei, cittadina ungherese, nata a Makò (Ungheria) il 15 gennaio 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A12826

DECRETO 17 settembre 2010.

Riconoscimento, al prof. Alessio Loreti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Alessio Loreti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza della lingua italiana, in quanto ha una formazione primaria, secondaria e accademica conseguita in Italia;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006, prot.n.1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall'italiano, della quale sia fornita idonea documentazione;

Visto il diploma di istruzione post secondario in «Economia Aziendale» conseguito presso l'Università Commerciale «L. Bocconi» di Milano il 18 aprile 2001;

Visto l'attestato quale docente abilitato nelle prove orali per il conseguimento del diploma DELF per la lingua francese rilasciato dal «Centre d'examen DELF-DALF» di Roma in data 19 dicembre 2005;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale maturata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: titolo di «Master Lettres, Langues et Arts, à finalité Recherche, Mention Literatures Francaise et Comparee» (Diploma di Master in Lettere, Lingue e Arti, con finalità di ricerca, menzione Letterature francese e comparata) rilasciato dall'Istituzione Universitaria «Université Montpellier 3» di Montepellier (Francia) il 6 febbraio 2007;

titolo di «Capes, discipline: italien» (certificato di attitudine al professorato nell'insegnamento di secondo grado) conseguito nella sessione 2009 e rilasciato dal Ministero dell'Educazione Nazionale, Ministero dell'Insegnamento Superiore e della Ricerca di Parigi (Francia) il 18 settembre 2009, completato dal tirocinio professionale presso «IUFM Maix Marseille» di Marsiglia (Francia), posseduto dal cittadino italiano, di madrelingua francese, Alessio Loreti nato a Roma il 5 agosto 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera - francese;

46/A - Lingua e civiltà straniera (francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A12827

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG. 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 maggio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione Professionale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG. 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 maggio 2010 con i quali l'associazione «BRIDGE MEDIATION ITALIA - Associazione Professionale», con sede legale in Roma, Via Panama n. 26, C.F. e P. IVA 09049631006, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 57 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista le note 3 giugno 2010, prot m. dg. D.A.G. 17 giugno 2010 n. 86755.E e 2 agosto 2010 prot m. dg. D.A.G. 10 agosto 2010 n. 107888.E con le quali l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «BRIDGE MEDIATION ITALIA - Associazione Professionale» ha chiesto l'inserimento di 22 ulteriori conciliatori (7 in via esclusiva e 15 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

avv. AMBROSIO Raffaele, nato a Campana (CS) il 14 novembre 1960;

avv. BARLATI Marianna, nata a Roma il 22 maggio 1961;

avv. CAPPELLINI Marina , nata a Roma il 5 ottobre 1954;

avv. CASTELNUOVO Simone Antonio, nato a Roma il 6 dicembre 1963;

avv. CATARCI Francesco, nato a Roma 21 gennaio 1964;

dott. COLELLI Andrea, nato a Roma il 10 maggio 1974;

avv. PALOMBI Serena, nata a Roma il 17 gennaio 1980;

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

dott. BUFFARDI Emiliano, nato a Mondragone (CE) il 22 aprile 1969;

avv. CARRESE Carlo, nato a Roma 19 novembre 1968;

avv. DELL'ORO D'AMICO Lucia , nata a Formia (LT) il 4 novembre 1962;

avv. DI CESARE Ernesta, nata a Latina il 9 novembre 1966;

dott. DI PERNA Pasquale, nato a Formia (LT) il 29 aprile 1960;

dott. FARINA Michele, nato a Roma il 10 marzo 1972;

avv. LAURORA Federica , nata a Roma il 15 dicembre 1974;

avv. LIBERATI Umberto, nato a Roma il 21 settembre 1971;

avv. LUGLI Alessandra, nata a Roma il 20 agosto 1973;

avv. PROSPERETTI Flavia Virginia, nata a Roma il 6 gennaio 1975;

avv. RADOCCHIA Rosella, nata a Roma il 3 febbraio 1965;

avv. SPASIANO Alessandra, nata a Roma il 19 ottobre 1966;

avv. STIPO Maria Bonaria nata a Latina il 1° giugno 1969;

avv. TOCCO Anna Laura, nata a San Donato Val di Comino (FR) l'11 luglio 1957;

avv. VALENTI Giuseppe, nato a Formia (LT) l'8 novembre 1955;

Dispone:

La modifica del PP.DG. 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 maggio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione «BRIDGE MEDIATION ITALIA - Associazione Professionale», con sede legale in Roma, Via Panama n. 26, C.F. e P. IVA 09049631006, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4 lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ventidue ulterioriunità: con rapporto di lavoro in via esclusiva (n. 7) - avv. AMBROSIO Raffaele, nato a Campana (CS) il 14 novembre 1960, avv. BARLATI Marianna, nata a Roma il 22 maggio 1961, avv. CAPPELLINI Marina, nata a Roma il 5 ottobre 1954, avv. CASTELNUOVO Simone Antonio, nato a Roma il 6 dicembre 1963, avv. CATARCI Francesco, nato a Roma il 21 gennaio 1964, dott. COLELLI Andrea, nato a Roma il 10 maggio 1974 e avv. PALOMBI Serena, nata a Roma il 17 gennaio 1980 – con rapporto di lavoro in via non esclusiva (n. 15) - dott. BUFFARDI Emiliano, nato a Mondragone (CE) il 22 aprile 1969, avv. CARRESE Carlo, nato a Roma 19 novembre 1968, avv. DELL'ORO D'AMICO Lucia, nata a Formia (LT) il 4 novembre 1962, avv. DI CESARE Ernesta, nata a Latina il 9 novembre 1966, dott. DI PERNA Pasquale, nato a Formia (LT) il 29 aprile 1960, dott. FARINA Michele, nato a Roma il 10 marzo 1972, avv. LAURORA Federica , nata a Roma il 15 dicembre 1974, avv. LIBERATI Umberto, nato a Roma il 21 settembre 1971, avv. LUGLI Alessandra, nata a Roma il 20 agosto 1973, avv. PROSPERETTI Flavia Virginia, nata a Roma il 6 gennaio 1975, avv. RADOCCHIA Rosella, nata a Roma il 3 febbraio 1965, avv. SPASIANO Alessandra, nata a Roma il 19 ottobre 1966, avv. STIPO Maria Bonaria, nata a Latina il 1° giugno 1969, avv. TOCCO Anna Laura, nata a San Donato Val di Comino (FR) l'11 luglio 1957 e avv. VALENTI Giuseppe, nato a Formia (LT) l'8 novembre 1955.

Resta ferma l'iscrizione al n. 57 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11781

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Attuazione della direttiva 2009/99/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva «clorofacinone» nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del clorofacinone, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi è il 1° luglio 2011

e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il clorofacinone è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/99/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il clorofacinone è il 30 giugno 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti clorofacinone già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il clorofacinone rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il clorofacinone, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti clorofacinone impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza clorofacinone nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/99/CE della Commissione del 4 agosto 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza clorofacinone è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, «rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo clorofacinone come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti clorofacinone come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 giugno 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione

come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 dicembre 2011 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti clorofacinone impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo clorofacinone, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 giugno 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 13, foglio n. 237.

ALLEGATO

La voce «N. 12» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"12	Clorofacinone	Clorofacinone Numero CE: 223-003-0 Numero CAS: 3691-35-8	978 g/kg	1◦ luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2016	14	In considerazione dei rischi rilevati per gli animali non bersaglio, la reiscrizione del principio attivo nell'allegato è subordinata ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti diversi dalla polvere tracciante non eccede 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti per l'uso; 2) i prodotti da utilizzare come polvere tracciante sono commercializzati solo per impiego da parte di personale addestrato; 3) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 4) l'esposizione primaria e secondaria per le persone, gli animali non bersaglio e l'ambiente sono ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

10A12595

DECRETO 18 giugno 2010.

Attuazione della direttiva 2009/96/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva «ottaborato di disodio tetraidrato» nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'ottaborato di disodio tetraidrato, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno è il 1° settembre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/96/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato è il 31 agosto 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti ottaborato di disodio tetraidrato già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011;

Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti ottaborato di disodio tetraidrato impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza ottaborato di disodio tetraidrato nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/96/CE della Commissione del 31 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza ottaborato di disodio tetraidrato è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° settembre 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo ottaborato di disodio tetraidrato come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti ottaborato di disodio tetraidrato come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chi-

rurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 agosto 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 29 febbraio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti ottaborato di disodio tetraidrato impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo ottaborato di disodio tetraidrato , per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 agosto 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 29 febbraio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 agosto 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli art. 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 13, foglio n. 236.

ALLEGATO

La voce «N. 25» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"25	Ottaborato di disodio tetraidrato	Ottaborato di disodio tetraidrato Numero CE: 234-541-0 Numero CAS: 12280-03-4	975 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»

10A12596

DECRETO 29 luglio 2010.

Attuazione della direttiva 2009/151/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva «tolilfluanide» nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del tolilfluanide, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno è il 1° ottobre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il tolilfluanide è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/151/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il tolilfluanide è il 30 settembre 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 settembre 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti tolilfluanide già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 settembre 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 settembre 2011;

Considerato che, dopo il 30 settembre 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il tolilfluanide rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva il tolilfluanide, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 settembre 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti tolilfluanide impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza tolilfluanide nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/151/CE della Commissione del 27 novembre 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza tolilfluanide è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° ottobre 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo tolilfluanide come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti tolilfluanide come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 settembre 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 settembre 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 marzo 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti tolilfluanide impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo tolilfluanide, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2011, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 settembre 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 marzo 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 settembre 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, successivamente alle date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 358.

ALLEGATO

ALLEGATO

La voce «N. 29» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"29	Tolilfluanide	Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro- N-(p-tolil)metansolfenammide/ Tolilfluanide Numero CE: 211-986-9 Numero CAS: 731-27-1	960 g/kg	1°ottobre 2011	30 settembre 2013	30 settembre 2021	8	I prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento in situ di legno in esterno o per il legno esposto ad agenti atmosferici. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1. Alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. 2. In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale o professionale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»

10A12597

DECRETO 29 luglio 2010.

Attuazione della direttiva 2009/150/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva «flocoumafen» nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il flocoumafen come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del flocoumafen, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi è il 1° ottobre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il flocoumafen è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/150/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il flocoumafen è il 30 settembre 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 settembre 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti flocoumafen già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 settembre 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 settembre 2011;

Considerato che, dopo il 30 settembre 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il flocoumafen rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il flocoumafen, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 settembre 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti flocoumafen impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza flocoumafen nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/150/CE della Commissione del 27 novembre 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza flocoumafen è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° ottobre 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, «rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo flocoumafen come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti flocoumafen come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 feb-

braio 2000, n. 174, entro il 30 settembre 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 settembre 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 marzo 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti flocoumafen impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo flocoumafen, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2011, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 settembre 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 marzo 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 settembre 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 359

ALLEGATO

La voce «N. 31» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"31	Flocoumafen	4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)cumarina Numero CE: 421-960-0 Numero CAS: 90035-08-8	955 g/kg	1°ottobre 2011	30 settembre 2013	30 settembre 2016	14	Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve superare 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante; 4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

10A12598

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Kochuvattothara Joseph James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kochuvattothara Joseph James ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/12372 dell'8 aprile 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Kochuvattothara Joseph James si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig. Kochuvattothara Joseph James in data 23 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «Swamy Vivekananda Hospital School of Nursing» di Bangalore (India) al sig. Kochuvattothara Joseph James nato a Vallamkulam-Kerala (India) il giorno 10 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kochuvattothara Joseph James è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11779

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Karikulathil Jose Jacob, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Karikulathil Jose Jacob ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Jacob K. Jose;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midewifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Kreda School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Karikulathil Jose Jacob, nato a Neendor-Kerala (India) il giorno 17 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Karikulathil Jose Jacob è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11780

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sandeep, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaur Sandeep ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2005 presso la «Baba Farid University of Health Sciences» di Faridkot (India) dalla sig.ra Kaur Sandeep, nata a Tanda, Hoshiarpur (India) il giorno 2 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kaur Sandeep è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11782

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Sabadin Aljoša, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il signor Sabadin Aljoša, cittadino sloveno, chiede il riconoscimento del titolo di «diplomirani inženir radiologie» conseguito in Slovenia presso la Scuola Superiore di Sanità - Università degli studi di Lubiana, in data 6 maggio 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Slovenia con quella esercitata in Italia dal «Tecnico sanitario di radiologia medica»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dal richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «diplomirani inženir radiologie» conseguito in data 6 maggio 2002 presso la Scuola Superiore di Sanità - Università degli studi di Lubiana dal signor Sabadin Aljoša, cittadino sloveno, nato a Capodistria (Slovenia) il 19 settembre 1973 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di Tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2010.

Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2006 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;

Visto il decreto ministeriale n. 4/CONT/I/2009 del 8 maggio 2009, recante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, e la I nota di variazione approvata con decreto ministeriale n. 80/cont/I/2009 del 3 agosto 2009;

Visto il decreto direttoriale n. 81/CONT/II/2009 del 4 settembre 2009 con il quale vengono impegnati per l'anno 2009 euro 150.000.000,00 di cui euro 80.000.000,00 per il finanziamento delle attività di apprendistato a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni con al legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto direttoriale n. 110/II/2010 del 23 aprile 2010 che destina per l'annualità 2009 euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, prevedendo il trasferimento, a titolo di anticipo, del 50% dell'ammontare complessivo per l'annualità 2009;

Vista la nota n. 1680/10/coord dell'8 luglio 2010 della IX commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale si concordava la ripartizione delle risorse fra le regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento, calcolate per il 30% sulla base degli apprendisti formati e per il 70% sulla base degli apprendisti occupati;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento delle risorse complessive per l'annualità 2009 e al trasferimento, a titolo di saldo, del restante 50% delle risorse medesime;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1 dell' art. 1 del decreto direttoriale n. 110/II/10 del 23 aprile 2010 è ripartito fra le regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento, per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 30% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2008, come risulta dai dati di monitoraggio regionale, prevedendo un limite minimo di 412.800,00 euro per ciascuna regione. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1, sulla base dei dati riportati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTIZIONE TOTALE DELLE RISORSE

REGIONI	RIPARTIZIONE (a)	RIPARTIZIONE (b)	TOTALE (*)
Piemonte	4.703.635,00	3.527.227,00	8.230.862,00
Valle d'Aosta	s.s.	s.s.	412.800,00
Lombardia	10.407.615,00	6.370.956,00	16.778.571,00
Prov. Aut. di Bolzano	417.974,00	558.560,00	976.534,00
Prov. Aut. di Trento	649.301,00	671.116,00	1.320.417,00
Veneto	6.754.350,00	735.835,00	7.490.185,00
Friuli Venezia Giulia	1.118.853,00	1.674.272,00	2.793.125,00
Liguria	1.657.321,00	530.843,00	2.188.164,00
Emilia Romagna	5.278.415,00	5.952.811,00	11.231.226,00
Toscana	4.835.945,00	1.207.868,00	6.043.813,00
Umbria	1.464.032,00	314.313,00	1.778.345,00
Marche	2.506.466,00	740.197,00	3.246.663,00
Lazio	5.200.443,00	14.914,00	5.215.357,00
Abruzzo	1.131.101,00	218.781,00	1.349.882,00
Molise	s.s.	s.s.	412.800,00
Campania	2.017.852,00	225.112,00	2.242.964,00
Puglia	2.860.184,00	736.398,00	3.596.582,00
Basilicata	s.s.	s.s.	412.800,00
Calabria	724.167,00	131.550,00	855.717,00
Sicilia	2.391.925,00	-	2.391.925,00
Sardegna	1.013.541,00	17.727,00	1.031.268,00
TOTALE	**55.133.120,00**	**23.628.480,00**	**80.000.00,00**

Legenda:
(a) Quota ripartita sulla base dei dati INPS sugli apprendisti occupati
(b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati x apprendisti formati
(*) Risorse arrotondate all'unità di euro

Tabella 2 : DATI APPRENDISTI

REGIONI	APPRENDISTI OCCUPATI (c)	APPRENDISTI FORMATI (d)
Piemonte	54.534	25.070
Valle d'Aosta	1.779	815
Lombardia	120.666	45.282
Prov. Aut. di Bolzano	4.846	3.970
Prov. Aut. di Trento	7.528	4.770
Veneto	78.310	5.230
Friuli Venezia Giulia	12.972	11.900
Liguria	19.215	3.773
Emilia Romagna	61.198	42.310
Toscana	56.068	8.585
Umbria	16.974	2.234
Marche	29.060	5.261
Lazio	60.294	106
Abruzzo	13.114	1.555

REGIONI	APPRENDISTI OCCUPATI (c)	APPRENDISTI FORMATI (d)
Molise	1.902	461
Campania	23.395	1.600
Puglia	33.161	5.234
Basilicata	3.096	378
Calabria	8.396	935
Sicilia	27.732	-
Sardegna	11.751	126
TOTALE	645.991	169.595

Legenda:
(c) dati fonte INPS (media 2008)
(d) dati monitoraggio regionale

2. A fronte della ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, le risorse da assegnare a saldo sono riportate nella seguente tabella:

Tabella 3: RISORSE A SALDO

REGIONI	TOTALE TAB. 1 A	ANTICIPO D.D. 110/10 B	SALDO A-B
Piemonte	8.230.862,00	4.671.192,00	3.559.670,00
Valle d'Aosta	412.800,00	206.400,00	206.400,00
Lombardia	16.778.571,00	7.075.094,00	9.703.477,00
Prov. Aut. di Bolzano	976.534,00	624.024,00	352.510,00
Prov. Aut. di Trento	1.320.417,00	571.974,00	748.443,00
Veneto	7.490.185,00	4.266.479,00	3.223.706,00
Friuli Venezia Giulia	2.793.125,00	1.440.843,00	1.352.282,00
Liguria	2.188.164,00	1.177.306,00	1.010.858,00
Emilia Romagna	11.231.226,00	5.679.797,00	5.551.429,00
Toscana	6.043.813,00	3.193.799,00	2.850.014,00
Umbria	1.778.345,00	839.334,00	939.011,00
Marche	3.246.663,00	1.814.787,00	1.431.876,00
Lazio	5.215.357,00	2.620.382,00	2.594.975,00
Abruzzo	1.349.882,00	674.697,00	675.185,00
Molise	412.800,00	206.400,00	206.400,00
Campania	2.242.964,00	1.107.177,00	1.135.787,00
Puglia	3.596.582,00	1.534.119,00	2.062.463,00
Basilicata	412.800,00	206.400,00	206.400,00
Calabria	855.717,00	360.541,00	495.176,00
Sicilia	2.391.925,00	1.189.853,00	1.202.072,00
Sardegna	1.031.268,00	539.402,00	491.866,00
TOTALE	**80.000.00,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**

3. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e previa trasmissione di copia dello stesso alle amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse a saldo riportate nella tabella 3.

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il coordinamento delle regioni e delle province autonome.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12565

DECRETO 2 agosto 2010.

Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle Regione e province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 comma 16 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1 comma 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1 commi 622 e 624;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296» registrato presso la Corte dei Conti il 10 gennaio

2008 (registro n. 1, foglio n. 7, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona o dei beni culturali);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008 sui piani di riparto relativi ai contributi finalizzati alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, adottato a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l'art. 18, comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, assegnando allo stesso una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano le risorse del già Fondo per l'occupazione istituito con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (art.1, comma 7), nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», e in particolare l'art. 37;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2 comma 154;

Visto l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Ritenuto di dover procedere al riparto e al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2010 nella misura di euro 189.109.570,00, al netto delle risorse da destinare per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di utilizzare per il riparto di dette risorse i medesimi criteri individuati dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007 sopra richiamato e già applicati per le annualità precedenti sulla base del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008;

Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. 1933/AOODGPS del 25 giugno 2010 a ripartire le suddette risorse secondo i criteri definiti con decreto interministeriale del 19 novembre 2008;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con riferimento all'annualità 2010, sono destinati, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, euro 189.109.570,00 al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al netto delle risorse da destinare per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente.

2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008 citato in premessa. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati riportati in tabella 2:

Tabella 1 : RIPARTO RISORSE

Regioni	Risorse
Piemonte	23.478.764,00
Valle d'Aosta	163.084,00
Lombardia	53.092.788,00
P.A. Bolzano	2.747.013,00
P.A. Trento	6.235.550,00
Veneto	25.988.307,00
Friuli Venezia Giulia	6.169.163,00
Liguria	3.428.553,00
Emilia Romagna	13.724.834,00
Toscana	19.234.347,00
Umbria	747.042,00
Marche	608.931,00
Lazio	13.162.146,00
Abruzzo	824.560,00
Molise	190.734,00
Campania	-
Puglia	3.714.921,00
Basilicata	679.308,00
Calabria	1.188.423,00
Sicilia	13.731.102,00
Sardegna	-
TOTALE	189.109.570,00

Tabella 2 : ALLIEVI CORSI A.F. 2009-2010

REGIONI	SCUOLA	CFP	TOTALE
Piemonte	6.120	13.416	19.536
Valle d'Aosta	263	0	263
Lombardia	10.060	31.935	41.995
Prov. Aut. di Bolzano	2.840	672	3.512
Prov. Aut. di Trento	0	4.250	4.250
Veneto	0	17.713	17.713
Friuli Venezia Giulia	1.800	3.444	5.244
Liguria	151	2.273	2.424
Emilia Romagna	6.392	6.653	13.045
Toscana	28.139	1.217	29.356
Umbria	237	409	646
Marche	982	0	982
Lazio	0	8.971	8.971
Abruzzo	0	562	562
Molise	0	130	130
Campania	0	0	0
Puglia	0	2.532	2.532
Basilicata	0	463	463
Calabria	0	810	810
Sicilia	4.010	7.664	11.674
Sardegna	0	0	0
TOTALE	60.994	103.114	164.108

4. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate può essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1 indicata all'art. 1.

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo di istruzione - diritto/dovere, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e le province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio, di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.

5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome

Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12568

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2010.

Modalità di attuazione dell'articolo 5, comma 7-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di trasporto di merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-*ter* della legge 22 novembre 2002 n.265 che autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all'art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 265/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto»;

Tenuto conto che le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 - stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 - sono destinate a contributi alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime negli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 2, comma 1, lettera *a)*, nonché a interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica (art. 2, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'art. 5, comma 7-*octies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;

Considerato che sono stati regolarmente impegnati a favore delle imprese destinatarie dei contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 - sul pertinente capitolo 7306 - tutti i fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 relativi agli anni finanziari 2008 e 2009, mentre sono ancora da impegnare i fondi 2010 in attesa della quantificazione definitiva delle risorse necessarie per la contribuzione dei trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del 2009;

Considerato che la quantificazione dell'effettiva disponibilità di risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 è subordinata alla preventiva determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 265/2002;

Tenuto conto che, allo stato attuale, è già stata conclusa l'istruttoria relativa ai contributi per i trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del 2007, mentre sono in fase di definizione le erogazioni da effettuare per i trasporti effettuati nel 2008 e possono essere stimate, sulla base delle domande ricevute, le erogazioni da effettuare per i trasporti di merci su rotte marittime nel corso del 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 «Regolamento recante le modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto Interministeriale n. 148 T del 24 settembre 2008 che disciplina le modalità operative per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione;

Tenuto conto che, per consentire l'erogazione completa dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale, sono necessarie risorse quantificate in 13 milioni di euro;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009 - supplemento ordinario n. 140) il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell' amministrazione dello Stato;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;

Considerato che il citato art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006;

Ritenuto pertanto necessario definire gli interventi ai quali destinare le risorse residue di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, per i quali saranno applicati per analogia - ove compatibili - le procedure già stabilite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, come richiamato dall'art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Ritenuto che la crisi del settore industriale di questi ultimi anni ha determinato una contrazione nella movimentazione delle merci ed un processo di abbandono del trasporto merci sul ferro con gravi ripercussioni sulla congestione stradale e sulle emissioni di C02 e che pertanto si ritiene necessario incentivare il processo di diversione modale ed assicurare l'operatività delle misure di cui al presente decreto entro il corrente anno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, non ancora utilizzate possono essere destinate anche ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

2. Le risorse disponibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinabili ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, derivanti da somme che non saranno erogate a valere su impegni già assunti e da impegni da assumere, sono allo stato quantificate come segue:

17 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2008 (9,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006),

14 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2009 (6,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006),

7,7 milioni di euro a valere su risorse ex art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 relative all'anno finanziario 2010, non ancora impegnate,

per un totale disponibile pari a euro 38.700.000.

3 . La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità provvederà alla definitiva quantificazione dell'effettiva disponibilità di risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 non appena concluse le procedure per la determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 2-*ter* della legge n. 265/2002.

Art. 2.

1. Una parte delle risorse di cui all'art. 1, per un importo non superiore a 13 milioni di euro, è destinata al completamento dell'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, attivati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale.

2. Le rimanenti risorse di cui all'art. 1, per un importo non inferiore a 25,7 milioni di euro, sono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro come definiti dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

1. Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1, comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2010, provvederà a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.

2. La disciplina delle modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - ove applicabili - delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) la destinazione dovrà avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, manterranno in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all'80% di quello effettuato nel corso del 2009 e si impegnino a mantenere tale volume per il biennio successivo;

b) tale requisito dovrà essere comprovato - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; tale documentazione sarà presentata al Ministero il quale procederà a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea ai sensi del successivo art. 3;

c) l'ammontare del contributo è fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sarà liquidato a consuntivo dell'annualità, entro i successivi 60 giorni, ove sia rispettato il requisito di cui al precedente punto *a)*;

d) in relazione alle effettive disponibilità finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialità, a consuntivo dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell'ammontare di cui al precedente punto *c)*, per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al 2009;

e) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo sostenuto;

f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo.

3. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività di istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, della Società Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 4.

1. L'erogazione dei benefici di cui all'art. 3 del presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo dell' Unione Europea, in materia di Aiuti di Stato.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 266

10A12704

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2010 nella provincia di Parma.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Infrastrutture connesse all'attività agricola,

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Parma:

Piogge alluvionali dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine Parmense, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il Ministro: GALAN

10A12303

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata Consorzio tutela vini DOC Caluso, Carema, Canavese per il tramite della Regione Piemonte, intesa a richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Istituto sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 18 maggio 2010 a Torino, dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Caluso il 18 maggio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

2. I vigneti già iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “ERBALUCE DI CALUSO” O “CALUSO

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante
“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito
“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva

Articolo 2
Base ampelografica.

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Erbaluce di Caluso" o " Caluso"ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"	11,00	10,00% Vol.
"Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante	11,00	9,50% Vol.
"Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito	11,00	10,00% Vol.
"Erbaluce di Caluso" passito riserva o "Caluso" passito riserva	11,00	10,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", "Erbaluce di Caluso" passito o " Caluso" passito, "Erbaluce di Caluso " passito riserva o " Caluso" passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

	Resa uva t/ha	Tit.alcol.min. naturale%
3°anno d'impianto	5,90	11,00
4°anno d'impianto	6,90	11,00
5° anno d'impianto	7,90	11,00
6° anno d'impianto	8,90	11,00
dal 7° anno d'impianto	9,90	11,00

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o " Caluso" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o " Caluso" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini-, di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Il vino "Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi .

2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva vino	produzione max vino litri
"Erbaluce di Caluso" o " Caluso"	70%	7.700
"Erbaluce di Caluso" spumante o " Caluso"spumante	70%	7.700
"Erbaluce di Caluso" passito o " Caluso" passito	35%	3.850

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Per la tipologia "Erbaluce di Caluso" passito o " Caluso" passito la resa è riferita all'uva fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 40% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata**:**
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
zuccheri residui 12 gr/l

“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito:
colore: dal giallo oro all’ambrato scuro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
zuccheri residui : minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
zuccheri residui minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l
Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.

2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.

3. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “ vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, con l’esclusione della tipologia spumante senza l’indicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO	A051	X	078	1	X	X	A	0	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO PASSITO	A051	X	078	1	D	X	A	1	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO PASSITO RISERVA	A051	X	078	1	D	A	A	1	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO SPUMANTE	A051	X	078	1	X	X	B	1	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO VIGNA	A051	X	078	1	V	X	A	0	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO PASSITO VIGNA	A051	X	078	1	D	V	A	1	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO PASSITO RISERVA VIGNA	A051	X	078	1	A	D	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO	B021	X	078	1	X	X	A	0	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO PASSITO	B021	X	078	1	D	X	A	0	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO PASSITO RISERVA	B021	X	078	1	D	A	A	1	X
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO SPUMANTE	B021	X	078	1	X	X	B	0	X

10A12552

DECRETO 8 ottobre 2010.

Richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Vini DOC Salice Salentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Salice Salentino» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Salice Salentino» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Salice Salentino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Salice Salentino”

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione :
Salice Salentino bianco (anche spumante)
Salice Salentino rosato (anche spumante)
Salice Salentino rosso (anche con menzione riserva)
Salice Salentino Negroamaro (anche con menzione riserva)
Salice Salentino Negroamaro rosato (anche spumante)
Salice Salentino Pinot bianco (anche spumante)
Salice Salentino Fiano (anche spumante)
Salice Salentino Chardonnay (anche spumante)
Salice Salentino Aleatico (anche riserva,dolce , liquoroso dolce, liquoroso riserva)

Articolo 2
Base ampelografica

a) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell’allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% della superficie iscritta all’albo dei vigneti.

b) La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale**,** fino a un massimo complessivo del 15%

c) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Chardonnay per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell’allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003 con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

d) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco con una delle seguenti specificazioni:
Chardonnay
Fiano
Pinot Bianco

devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" e definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003 con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

e) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato con la seguente specificazione:
Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" e definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino , Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco , raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi e un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta;
Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di Sandonaci e lungo quest'ultimo in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del chilometro 59 e quindi , lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'Articolo 1 devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche .
In particolare per la produzione del "Salice Salentino" Aleatico di cui l'Articolo 2, lettera b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo – argillosa – silicea anche profondi ma piuttosto asciutti mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.
Non e' consentita la forma di allevamento a pergola o tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, solo come intervento di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ha	Titoloalcol. volum. min.nat. %vol
Aleatico e Aleatico riserva	10	14
Rosso	12	11,5
Rosato	12	11,5
Negroamaro rosso o Negro amaro rosso	12	11,5
Negroamaro rosato o Negro amaro rosato	12	11,5
Rosso Riserva	12	12,5
Negroamaro rosso riserva o Negro amaro rosso riserva	12	12,5
Bianco	12	10,5
Chardonnay	12	10,5
Pinot bianco	12	10,5
Fiano	12	10,5

Detti limiti di produzione , in annate eccezionalmente favorevoli, potranno essere superati in misura non eccedente il 20%. Oltre detto limite, l'intera produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine.
Qualora le uve destinate alla produzione del Salice Salentino bianco e del Salice Salentino rosato, con o senza le specificazioni previste di cui all'articolo 2, lettere a), c), d) ed e), siano unicamente destinate alla produzione del tipo spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini .

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazione di vinificazione, ivi compreso l' invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3 .
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve .

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nei comuni confinanti alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e delle tecnologie di vinificazione, in accordo con la normativa vigente.

La resa massima dell'uva in vino per le tipologie bianco e rosso, con o senza le specificazioni consentite, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.

La resa massima dell'uva in vino per il tipo Rosato, con o senza la specificazione consentita, non deve essere superiore al 50%. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.
Per tutte le tipologie previste nel presente disciplinare, qualora la resa dell'uva in vino superi il 75%, l'intera produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata Salice Salentino, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino "Salice Salentino" rosato, deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.
La preparazione del "Salice Salentino" Aleatico del tipo Liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge .
I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" Aleatico non possono essere immessi al consumo anteriormente al 1° Marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Salice Salentino".

Per tutte le tipologie, e' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino " nelle tipologie bianco e rosato, con o senza le specificazioni di vitigno consentite, possono essere prodotti nei tipi spumante per presa di spuma dei corrispondenti vini "tranquilli" mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Per la presa di spuma può essere utilizzato:
-saccarosio
-mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine
-mosto concentrato rettificato.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

Per tutte le tipologie è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo della stessa Denominazione di Origine Controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Per la versione Spumante, l'indicazione relativa al contenuto zuccherino, nei limiti della vigente normativa, è obbligatoria

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Salice Salentino" rosso
-colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
-odore: gradevole e intenso;
-sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
-acidità totale minima: 4,5 g/l;
-estratto secco non riduttore minimo: 24 g/l
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro,
-colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
-odore: caratteristico, gradevole e intenso con sentore di frutti rossi maturi;
-sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
-acidità totale minima : 4,5 g/l;
-estratto secco non riduttore minimo : 24 g/l
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" rosato
-colore: rosato più o meno intenso ;
-odore : delicato e gradevolmente fruttato
-sapore : secco o abboccato, fresco e armonico
-titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,5;
-acidità totale minima : 4,5 g/l;
-estratto secco non riduttore minimo: 19 g/l
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro
-colore: rosato intenso ;
-odore : delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia
-sapore : secco o abboccato, delicato, fresco e armonico
-titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,5;
-acidità totale minima : 4,5 g/l;
-estratto secco non riduttore minimo: 19 g/l
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" Aleatico dolce :
- colore : rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
- odore : aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento ;
- sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13 svolti;
-estratto secco non riduttore minimo: 25 g/l
-acidità totale minima : 4,5 g/l

"Salice Salentino" Aleatico liquoroso dolce:
- colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei tendente all'arancione con l'invecchiamento;
- odore : aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;
- sapore : pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,5%, di cui almeno 16 svolti ;
-estratto secco non riduttore minimo: 25 g/l;
- acidità totale minima : 4,5 g/l .

"Salice Salentino" bianco
- colore : giallo paglierino più o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli
- odore: delicato e gradevolmente fruttato se giovane ;
- sapore : secco o abboccato, fresco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto netto non riduttore minimo : 15 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" Chardonnay
- colore : giallo paglierino più o meno intenso
- odore: intenso e caratteristico
- sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto netto non riduttore minimo : 15 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" Fiano
- colore : giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli
- odore: delicato, floreale;
- sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto netto non riduttore minimo : 15 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" Pinot Bianco
- colore : giallo paglierino più o meno intenso
- odore: fine e delicato ;
- sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto netto non riduttore minimo : 15 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino " rosso Riserva
-colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;
- sapore : pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto secco non riduttore minimo : 25 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

"Salice Salentino" rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore : caratteristico, gradevole e intenso;
- sapore : pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico, con note speziate;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto secco non riduttore minimo : 25 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l

Salice Salentino Bianco Spumante
con o senza le specificazioni previste di cui all'Articolo 2, lettere a), c), d) ed e)
-spuma: fine e persistente;
-colore: paglierino più o meno intenso o rosato più o meno intenso;
-odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
-sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
-acidità totale minima: 5 g/l;
-estratto secco non riduttore minimo: 14 g/l

Salice Salentino Rosato Spumante
con o senza le specificazioni previste di cui all'Articolo 2, lettere a), c), d) ed e)
-spuma: fine e persistente;
-colore: rosato più o meno intenso;
-odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
-sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
-acidità totale minima: 5 g/l;
-estratto secco non riduttore minimo: 14 g/l

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare , con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l' acidità totale nell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

a) Il vino “Salice Salentino “ rosso, con o senza la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro dopo un periodo di invecchiamento minimo di ventiquattro mesi, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione “Riserva”.

b) I vini “Salice Salentino” Aleatico e “Salice Salentino“ Aleatico liquoroso possono portare in etichetta la menzione “Riserva“ qualora siano sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi.

Per tutte le tipologie con la menzione “Riserva”, il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre a partire dal 1 novembre dell’annata di produzione delle uve, e dalla data di alcolizzazione per l’Aleatico “liquoroso” .

Alla denominazione di cui all’Articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini “Salice Salentino”, per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, con l’esclusione degli spumanti e dei liquorosi, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

I vini di cui all’Art.1 non recanti la menzione “Riserva”, ad esclusione della tipologia Aleatico e degli spumanti, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:
a) bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 15, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:
-tappo di sughero raso bocca
-tappo in polimero sintetico raso bocca
-tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;

b) contenitori alternativi al vetro tipo “bag in box”, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all’Art.1 recanti la menzione “Riserva”, ad esclusione della tipologia Aleatico, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero raso bocca .

I vini di cui all’Art.1 nella tipologia Aleatico dolce e Aleatico liquoroso, con o senza menzione “Riserva” devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.

I vini di cui all'Art.1 nella tipologia spumante, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero a fungo e gabbietta metallica.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
SALICE SALENTINO BIANCO	B176	X	888	1	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO BIANCO SPUMANTE	B176	X	888	1	X	X	B	0	X
SALICE SALENTINO ROSSO	B176	X	999	2	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO ROSSO RISERVA	B176	X	999	2	A	X	A	1	X
SALICE SALENTINO ROSATO	B176	X	999	3	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO ROSATO SPUMANTE	B176	X	999	3	X	X	B	0	X
SALICE SALENTINO ALEATICO	B176	X	009	2	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO ALEATICO DOLCE	B176	X	009	2	X	X	A	0	D
SALICE SALENTINO ALEATICO LIQUOROSO DOLCE	B176	X	009	2	X	X	D	0	D
SALICE SALENTINO ALEATICO LIQUOROSO RISERVA	B176	X	009	2	A	X	D	1	X
SALICE SALENTINO ALEATICO RISERVA	B176	X	009	2	A	X	A	1	X
SALICE SALENTINO CHARDONNAY	B176	X	298	1	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO CHARDONNAY SPUMANTE	B176	X	298	1	X	X	B	0	X
SALICE SALENTINO FIANO	B176	X	081	1	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO FIANO SPUMANTE	B176	X	081	1	X	X	B	0	X
SALICE SALENTINO NEGROAMARO	B176	X	163	2	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO NEGROAMARO RISERVA	B176	X	163	2	A	X	A	1	X
SALICE SALENTINO NEGROAMARO ROSATO	B176	X	163	3	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO NEGROAMARO ROSATO SPUMANTE	B176	X	163	3	X	X	B	0	X
SALICE SALENTINO PINOT BIANCO	B176	X	193	1	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO PINOT SPUMANTE	B176	X	193	1	X	X	B	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
SALICE SALENTINO BIANCO	B176	X	298	1	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO ROSSO	B176	X	163	2	X	X	A	0	X
SALICE SALENTINO NOVELLO	B176	X	999	2	C	X	A	0	X

10A12553

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ruchè di Castagnole Monferrato» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata Consorzio tutela vini Asti e Monferrato per il tramite della Regione Piemonte, intesa a richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta dell'istituto sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 20 maggio 2010 ad Asti, dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Asti il 20 maggio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

2. I vigneti già iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO"

Articolo 1
Denominazione e vini.

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione

Articolo 2
Base ampelografica.

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Ruchè: minimo 90%;
Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore a metri 400 s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vino	Resa uva per ettaro t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale
Ruchè di Castagnole Monferrato	9,00	11,50%

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" può essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruchè di Castagnole Monferrato" con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

	Resa uva t/ha	Tit.alcol.min. naturale%
3°anno d'impianto	4,80	12,50
4°anno d'impianto	5,60	12,50
5° anno d'impianto	6,40	12,50
6° anno d'impianto	7,20	12,50
dal 7° anno d'impianto	8,00	12,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG "Ruchè di Castagnole Monferrato" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5
Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione del vino a DOCG "Ruchè di Castagnole Monferrato" devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Asti.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% e a litri 6300 per ettaro.
Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOCG, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo.

1. Il vino a DOCG "Ruchè di Castagnole Monferrato" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
- odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;
- sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di "vigna" min. 12,50%vol;
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
- acidità totale minima: 4 g/l .

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio" e simili.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi

o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo purché:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna", seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG "Ruchè di Castagnole Monferrato".

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Ai soli fini promozionali, il vino di cui all'art. 1 può essere confezionato in contenitori dalle capacità di 900 cl e 1200 cl.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO	A052	X	313	2	X	X	A	0	X
RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO VIGNA	A052	X	313	2	V	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO	B237	X	313	2	X	X	A	0	X

10A12558

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2010.

Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata della convenzione CIP 6 in essere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, che introduce modifiche e integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/1991, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2006 recante l'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra in applicazione alla direttiva 2003/87/CE e in particolare le disposizioni contenute con riferimento agli impianti termoelettrici in regime Cip 6;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) ed in particolare l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorità «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n. 99/2009;

Vista la relazione sull'adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico per gli anni 2010 e 2011 trasmessa in data 17 maggio 2010 da Terna S.p.A., in qualità di concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ai sensi del decreto ministeriale 25 aprile 2005;

Considerato che, con comunicazione del 10 maggio 2010, Terna ha reso noti i giorni critici per l'anno 2010 individuando 35 giorni di massima criticità del sistema elettrico per un numero complessivo di 840 ore;

Considerato che Terna nella relazione sull'adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico per gli anni 2010 e 2011, ha evidenziato una situazione di maggiore criticità nelle isole rispetto al continente, ed in particolare in Sicilia, difficilmente gestibile nella copertura del fabbisogno con adeguati margini di riserva e/o di gestione della sicurezza della rete;

Ritenuto che tale situazione di criticità non possa modificarsi significativamente nel prossimo triennio in relazione ai tempi di realizzazione delle principali infrastrutture;

Ritenuto opportuno procedere alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 separatamente a seconda della tipologia di impianto, definendo in via preliminare i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili e

rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per la risoluzione anticipata delle convenzioni aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;

Ritenuto opportuno riconoscere agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili l'ulteriore corrispettivo per la disponibilità di capacità di cui all'art. 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009 nelle ore di massima criticità del sistema elettrico in misura differenziata per gli impianti localizzati sul continente ovvero sulle isole in considerazione del maggior rischio di mancata copertura del fabbisogno evidenziato da Terna;

Ritenuto opportuno verificare che gli oneri di sistema derivanti dalla risoluzione anticipata di ciascuna convenzione o di più convenzioni facenti capo ad un medesimo produttore siano inferiori a quelli che si realizzerebbero in caso di scadenza naturale della convenzione o dei gruppi di convenzioni;

Ritenuto opportuno erogare i corrispettivi dovuti in due soluzioni al fine di garantire al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) una maggiore flessibilità per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle somme spettanti agli operatori titolari di impianti che aderiscono alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e corrispettivo riconosciuto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009, definisce criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili fossili e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, nonché le modalità e tempistiche per le erogazioni.

2. Il corrispettivo $C_{fossili}$ di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 2 dicembre 2009, è riconosciuto dalla data di risoluzione della convenzione e viene erogato dal GSE secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del presente decreto.

3. Per gli impianti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 2 dicembre 2009, per i quali è stato riscontrato, annualmente, il mantenimento in esercizio, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto, un corrispettivo per la disponibilità di capacità, commisurato al valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, per le ore di massima criticità del sistema elettrico in funzione della localizzazione dell'impianto. Il corrispettivo $C_{fossili,es}$ riconosciuto è erogato annualmente a consuntivo e pari a:

$$C_{fossili,es} = CEE \cdot P_{conv} \cdot h_{fossili,es}$$

dove:

CEE (espressa in €/MWh) è il valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse definito dal titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 nell'ipotesi di prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote, aggiornato annualmente nelle sole ore piene sulla base del valore a conguaglio per l'anno di riferimento;

P_{conv} (espresso in *MW)* è la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;

$h_{fossili,es}$ è il numero di ore per le quali è riconosciuto il corrispettivo $C_{fossili,es}$, pari a 600.

4. Per gli impianti localizzati nelle isole il medesimo corrispettivo $C_{fossili,es}$ è riconosciuto per ulteriori 2840 ore. Tale corrispettivo aggiuntivo è riconosciuto, in ragione delle ore eccedenti le 600 di cui al comma 3, sulla base della disponibilità programmata e comunicata annualmente a Terna.

5. Il corrispettivo $C_{fossili,es}$ è riconosciuto per tre anni dalla risoluzione anticipata della convenzione Cip 6 e, comunque, non oltre la data di scadenza naturale della medesima convenzione. Per ciascun anno, il corrispettivo è riconosciuto per intero ovvero in misura proporzionale alla durata residua della convenzione.

6. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base delle informazioni fornite da Terna in merito all'effettivo mantenimento in esercizio degli impianti e alle ore di disponibilità programmata degli impianti situati nelle isole di cui al comma 4, il GSE determina i corrispettivi spettanti ed eroga gli stessi, dandone preventiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

Procedure per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6

1. I titolari delle convenzioni Cip n. 6/92 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica assimilati alimentati da combustibili fossili presentano al GSE istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del modello di istanza predisposto dal GSE.

2. Al fine di verificare il rispetto della condizione di cui all'art. 30, comma 20, della legge n. 99/2009, il GSE verifica le istanze presentate ai sensi del comma 1 effettuando, per ciascun impianto, secondo i parametri indicati nell'allegato 1, una comparazione tra la stima degli oneri connessi alla durata residua delle convenzioni e gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata determinati ai sensi del presente decreto. Per gli impianti riferibili allo stesso gruppo societario alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato 2, il GSE effettua la medesima verifica a livello aggregato su tutti gli impianti per i quali è stata presentata l'istanza vincolante, al fine di accertare sull'intero aggregato che vi sia comunque riduzione degli oneri.

3. Solo per gli impianti o gruppi di impianti per i quali risulta verificata positivamente, ai sensi del comma 2, la convenienza per il sistema, il GSE, entro il 20 novembre 2010, procede, con decorrenza 1° gennaio 2011, alla sottoscrizione dei contratti di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 e comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità i dati, non appena disponibili, relativi ai corrispettivi da erogare per ogni impianto e gli oneri connessi al finanziamento.

4. Ai fini del dispacciamento, ferma restando la comunicazione degli operatori prevista dal Codice di rete, il GSE entro il 30 novembre 2010 comunica a Terna l'elenco degli impianti per i quali è stata risolta la convenzione.

5. Il GSE eroga i corrispettivi spettanti in due soluzioni, di cui:

a) la prima, al 31 gennaio 2011, pari all'80% del corrispettivo spettante;

b) la seconda, al 31 maggio 2011, pari al restante 20%.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.

2. Resta ferma la facoltà dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di effettuare ispezioni sugli impianti oggetto della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 di cui al presente decreto, anche dopo la risoluzione stessa, al fine di verificare, per gli anni trascorsi in vigenza della convenzione, il rispetto delle condizioni che hanno dato titolo alle tariffe CIP6. A tal fine, il GSE inserisce nello schema di contratto di risoluzione delle convenzioni, preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, una specifica clausola contrattuale per la salvaguardia degli eventuali effetti dei suddetti controlli.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto 2 dicembre 2009 in merito alla relazione annuale che il GSE presenta al Ministero dello sviluppo economico circa i risparmi effettivamente realizzati a seguito della risoluzione anticipata.

4. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante del presente decreto.

5. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 105

ALLEGATO *1*

Procedura per la valutazione degli oneri di cui all'articolo 2, comma 2.

Per la valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n. 6/92 in essere, il GSE tiene conto di tutti i costi associati alla vigenza della convenzione ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione delle direttive comunitarie 2003/87/CE e 2009/29/CE e gli oneri associati al rimborso dei certificati verdi.

I suddetti costi sono confrontati con i costi connessi alla risoluzione anticipata delle convenzioni cip6 in essere, comprensivi degli oneri finanziari per l' approvvigionamento di risorse finanziarie da parte del GSE.

La valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n. 6/92 è effettuata dal GSE esclusivamente in base alla metodologia e ai parametri di seguito indicati, vincolanti ai fini della medesima valutazione nei confronti dei soggetti che hanno manifestato l'interesse alla risoluzione anticipata della convenzione.

In particolare, i costi associati alla vigenza delle convenzioni Cip n. 6/92 sono determinati dalla somma degli elementi di seguito elencati:

a) Costo evitato di impianto e costo di evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse (CEI)

Per la determinazione di questa componente di costo, si fa riferimento alla quantità di energia pari al prodotto tra la potenza contrattuale dell'impianto e il numero di ore piene nel periodo di vigenza della convenzione.

I costi relativi al CEI comprendono il costo evitato di impianto e il costo evitato di esercizio, manutenzione, e spese generali. Ai fini della determinazione dei costi associati al CEI, il valore 2009 della tariffa di riferimento CEI è incrementato per il 2010 dello 0,8% (incremento indice ISTAT 2009) e per gli anni successivi secondo un tasso del 2%.

b) Riconoscimento degli oneri ETS ex direttiva 2003/87/CE e direttiva 2009/29/CE

Per il periodo fino al 31 dicembre 2012, l'ammontare associato al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, è calcolato secondo quanto definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 77/08.

In particolare:

1. l'energia da ritirare per gli anni successivi al 2010 è stimata pari alla media dell'energia elettrica ritirata in tutti gli anni di convenzione dell'impianto fino al 2009 incluso, con l'esclusione dei due anni, rispettivamente, di minima e massima produzione. Per l'ultimo anno in convenzione la quantità di energia presa a riferimento è determinata proporzionalmente al numero di giorni residui in convenzione.
2. è assunto un prezzo convenzionale P_{EUA} - relativo ai titoli EUA (*European Union Allowance*) - pari a 14,53 €/tCO_2 per il 2011, e 15,21 €/tCO_2 per il 2012, e un prezzo convenzionale P_{FLEX} - relativo ai titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) - pari a 12,02 €/tCO_2 per il 2011, e 12,13 €/tCO_2 per il 2012. Tali valori sono stati determinati sulla base delle contrattazioni 2010 dei titoli *futures* sulle piattaforme dei permessi di emissione ECX e Bluenext disponibili alla data del 30 giugno 2010;
3. è assunto un coefficiente emissivo di gas serra, individuato, per ogni singolo impianto, come rapporto tra il numero di quote rese e l'energia elettrica prodotta netta, determinato con riferimento ai dati storici di produzione e di emissione noti al GSE sulla base delle comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas relative al riconoscimento annuale degli oneri derivanti dalla direttiva 2003/87/CE, in applicazione della delibera ARG/elt n. 77/08.

Per il periodo successivo all'anno 2012, l'ammontare associato al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/29/CE è calcolato per le quote necessarie alla copertura dell'intera produzione - stimata pari alla media dell'energia elettrica ritirata in tutti gli anni di convenzione dell'impianto fino al 2009 incluso, con l'esclusione dei due anni, rispettivamente, di minima e massima produzione - moltiplicata per un prezzo convenzionale P_{EUA} - relativo ai titoli EUA - pari a 18 €/ tCO2, come assunto nella relazione tecnico-finanziaria al decreto legge 20 maggio 2010, n. 72.

c) Rimborso dei Certificati Verdi

Gli oneri associati al rimborso dei CV sono stati calcolati secondo quanto stabilito in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 113/06, secondo la seguente formula di rimborso:

$$Vm = Q_{IAFR} \text{ x } P_{IAFR} + Q_{GSE} \text{ x } P_{GSE}$$

dove:

a) Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE, posta pari a zero;

b) P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da impianti IAFR;

c) Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;

d) P_{IAFR} è il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.

Il valore P_{IAFR} è determinato come differenza fra la media dei costi medi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ponderata per la produzione annuale effettiva di energia elettrica degli impianti IAFR, differenziata per fonte, per cui sono stati emessi i certificati verdi nell'anno 2008, pari a 113,6 €/MWh, e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato, per ogni anno a cui l'obbligo è riferito, posto pari al prezzo medio di vendita dell'energia elettrica per l'anno 2010 stimato pari a 67 €/MWh, aumentato del tasso di aggiornamento del 2% per l'anno successivo.

Tale prezzo è, poi, applicato moltiplicando per:

1. la media dell'energia elettrica ritirata in tutti gli anni di convenzione dell'impianto fino al 2009 incluso, con l'esclusione dei due anni, rispettivamente, di minima e massima produzione
2. la quota percentuale d'obbligo prevista per l'anno in oggetto e incrementata di 0,75 punti percentuali annui in maniera costante fino al 2017.

Tale voce di costo viene applicata esclusivamente agli impianti che nel 2008 non risultano cogenerativi ai sensi della delibera n. 42/02.

d) Differenza tra il costo evitato di combustibile riconosciuto ai produttori (CEC) e i valori del ricavo da vendita sul mercato (Pz)

Tale differenza è calcolata per ciascuna zona di mercato, in base ad una stima della differenza dello scostamento percentuale tra il valore del CEC e il valore del prezzo zonale orario.

La suddetta differenza percentuale è determinata assumendo il valore del CEC a conguaglio per il 2009, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010, pari a 67,2 €/MWh e il prezzo delle singole zone per il 2010 determinato sulla base del valore medio degli ultimi tre anni del rapporto tra il prezzo zonale e PUN, normalizzato al valore del PUN per il 2010, posto convenzionalmente pari al CEC.

La differenza è incrementata annualmente del tasso di aggiornamento del 2%.

ALLEGATO *2*

Gruppi di impianti per la verifica di cui all'articolo 2, comma 2

Gruppo A:

Melfi

Piedimonte San Germano

Rivalta

Sulmona

Termoli

Gruppo B:

Ferrara

Teverola

Gruppo C:

Boffalora

Narni

Pomigliano d'Arco

Gruppo D:

Cologno

Contarina

Jesi

Milazzo

Porcari

S.Quirico

10A12576

DECRETO 13 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Edil 4P – Società cooperativa», in Lesina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 6 giugno 2008 redatto un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «EDIL 4 P - SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in Lesina (Foggia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata parità di trattamento economico tra i soci, alla non corretta applicazione dell'istituto del ristorno, all'inesatto calcolo e versamento del 3% degli utili di bilancio 2006;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/90, con nota datata 19 maggio 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dall'Amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso in data 2 marzo 2010 parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «EDIL 4P – SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in Lesina (Foggia) – C.F. 03213370715 - costituita in data 5 settembre 2002.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Savino nato a Castellana Grotte (Bari) il 25 aprile 1975 e con studio a Bari in Via Redi n. 5 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente avendo cura di assicurare parità di trattamento tra i soci, rielaborare il calcolo dei ristorni e quello del 3% degli utili di bilancio da corrispondere ai fondi mutualistici.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12255

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 12 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato sulla G. U. n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 11614 del 22 settembre 2010 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai Servizi catastali, nei giorni 13 e 14 settembre 2010;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, è dipeso dal blocco delle attività catastali per migrazione server, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 11614 del 22 settembre 2010;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai Servizi catastali, nei giorni 13 e 14 settembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 ottobre 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A12705

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cosmegen».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2025 del 1° ottobre 2010

Medicinale: COSMEGEN.

Titolare A.I.C.: Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Ltd, con sede legale e domicilio in Setanta Place - Dublin 2 - Irlanda.

Variazione A.I.C.:

modifica della dimensione del lotto del prodotto finito;

18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile;

aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione;

modifica del processo di produzione del medicinale;

modifica confezionamento primario (dimensioni/forma/composizione quali-quantitativa del materiale).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation», relativa all'aggiunta del nuovo sito di produzione «Baxter Oncology GmbH» per la specialità medicinale «Cosmegen», responsabile di tutte le fasi di produzione e del rilascio lotti, alternativo al sito di produzione attualmente autorizzato. A causa di differenze nelle attrezzature, il processo di produzione del sito alternativo proposto differisce in alcune fasi rispetto al processo di produzione autorizzato. Tali differenze hanno resa necessaria la presentazione della serie di variazioni sotto elencate proposte solo per il sito di produzione alternativo proposto:

<table>
<tr><th>da</th><th>a</th></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo II Aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito</td></tr>
<tr><td>Officina di produzione:
Produzione completa, confezionamento primario, controllo e rilascio dei lotti presso:

Merck & Co., Inc.
770 Sumneytown Pike
West Point
PA 19486-0004
USA

Confezionamento secondario e rilascio anche presso:

Almac Pharma Services Limited (formerly PDMS)
22 Seagoe Industrial Estate
Craigavon
BT63 5QD
United Kingdom</td><td>Aggiunta officina di produzione:
Produzione completa, confezionamento primario, controllo e rilascio dei lotti presso:

Merck & Co., Inc.
770 Sumneytown Pike
West Point
PA 19486-0004
USA

e anche presso:

Baxter Oncology GmbH
Kantstrasse 2
33790 Halle-Westfalen
Germany

Confezionamento secondario e rilascio anche presso:

Almac Pharma Services Limited (formerly PDMS)
22 Seagoe Industrial Estate
Craigavon
BT63 5QD
United Kingdom</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo II: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito</td></tr>
<tr><td>Dimensioni del lotto di prodotto finito:

140 L di soluzione per la liofilizzazione</td><td>Modifica dimensioni del lotto di prodotto finito:

50 L di soluzione per la liofilizzazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo II: Modifica della produzione del prodotto finito</td></tr>
<tr><td>Processo di produzione:
NOTE: The product is protected from light during compounding and filling.
1. Dactinomycin is weighed into a small glass bottle.
2. A portion of Water for Injection (WFI) sparged with Nitrogen and cooled to 2 – 8 °C is added to this bottle and mixed.

3. The Dactinomycin solution is added to the mixing tank.

4. Additional cooled WFI is added to achieve a QS of 108 liters.

5. The batch is mixed for a minimum of 1 hour.
6. Mannitol is added to the mixing tank and mixed for at least 10 minutes.
7. Additional cooled WFI is added to achieve a final QS of</td><td>Modifica del processo di produzione:
NOTE: The product is protected from light during compounding and filling.
1. Dactinomycin is weighed into a small glass bottle.
2. 40 Liters of Water for Injection (WFI) is added to the mixing tank and cooled to 1 – 8 °C.

3. A portion of Water for Injection (WFI) is taken from the vessel and sparged with nitrogen and is added to the bottle from step 1 and mixed..

4. The dactinomycin solution from step 3 is added to the mixing tank.
5. The batch is mixed for a minimum of 1 hour.
6. Mannitol is added to the mixing tank and mixed for at least 15 minutes.
7. Additional cooled WFI is added to achieve a final QS of 50 liters and mixed for a minimum of 15 minutes.
8. The batch is continuously filtered through two 0.22</td></tr>
</table>

140 liters and mixed for a minimum of 2 minutes. 8. The batch is filtered through a 0.22 micron Durapore filter (or equivalent) and collected in a glass lined sterile holding tank. 9. The batch is held a 2 – 8 °C prior to filling. 10. A 48 hour bulk hold time has been validated for this product. 11. The product is filled into 3 mL amber tubing vials using a pre-established filling target and range. 12. The product is lyophilized. 13. The product is stoppered at 6 – 8 inches vacuum under an argon atmosphere in the lyophilization chamber. 14. The product is sealed with aluminum caps. 15. The product is 100% inspected for visual defects, sampled, and tested for release.	micron Durapore filter (or equivalent) into a glass holding tank and filled. 9. The batch is maintained at 1 – 8°C during the filtration and filling process. 10. A 48 hour bulk hold time has been validated for this product. 11. The product is filled into 3 mL amber tubing vials using a pre-established filling target and range. 12. The product is lyophilized. 13. The product is stoppered at ~ 760 mbar of pressure under a nitrogen atmosphere in the lyophilization chamber. 14. The product is sealed with aluminum caps. 15. The product is 100% inspected for visual defects, sampled, and tested for release.
Tipo IB - n. 18: Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente equivalente	
Composizione autorizzata: 3.2.P.1.2 Composition Dactinomicina 0,55 mg Mannitolo 22,00 mg Acqua per preparazioni iniettabili --- (1) Argon Q.S. (1) Rimosso durante il processo.	Modifica della composizione: 3.2.P.1.2 Composition Dactinomicina 0,55 mg Mannitolo 22,00 mg Acqua per preparazioni iniettabili --- (1) Azoto Q.S. (1) Rimosso durante il processo.
Tipo II: Modifica della composizione qualitativa del materiale del confezionamento primario	
Tappo autorizzato: 3.2.P.7 Container Closure System Closure 13 mm West 541 Red Rubber Stopper	Modifica della composizione qualitativa del tappo in aggiunta: 3.2.P.7 Container Closure System Container 13 mm Daikyo D777-1, V2-F451W WestarRS RB2-TR "ready-to-sterilize" Butyl Rubber Stopper

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022738013 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala da 0,5 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Asalex»

Estratto determinazione UVA.N/ n. 2023 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A, 43100 Parma - Codice Fiscale n. 01513360345.

Medicinale: ASALEX.

Variazione A.I.C.: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità alla Pharm. Eur. per il principio attivo Mesalazina: il produttore è Cambrex Karlskoga AB. Si tratta di: doppio salto di CEP, cambio di nome del produttore. I metodi di analisi utilizzati dal produttore sono quelli di Pharm. Eur. ad eccezione del metodo NIRS, utilizzato di routine per l'identificazione della Mesalazina all'accettazione e del metodo HPLC (test1) di USP corrente edizione, utilizzato per il controllo delle sostanze correlate. Il retest è di 2 anni.

Nella tabella è riportata la modifica da autorizzare:

da:	a:
Nordic Synthesis AB Bjorkborns Industriomrade Sweden-69185 Karlskoga R0-CEP 2004-093-Rev.01	Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade Sweden-69185 Karlskoga R1-CEP 2004-093-Rev.01

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027122011 - 400 mg 10 supposte;

A.I.C. n. 027122023 - 400 mg 20 supposte;

A.I.C. n. 027122035 - 400 mg 30 supposte;

A.I.C. n. 027122062 - 2 g sosp rettale 7 flac+7 cannule rettali;

A.I.C. n. 027122098 - 4 g sosp rettale 7 flac+7 cannule rettali.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio Sclavo Diagnostics»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2004 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Sclavo Diagnostics International S.p.A. (codice fiscale n. 00958350522) con sede legale e domicilio fiscale in località Pian dei Mori n. 284, 58018 Siena – Italia.

Medicinale: Glucosio Sclavo Diagnostics.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033216019 - «50% sciroppo» flacone da 150 ml

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 033216019 - «50% sciroppo» flacone da 150 ml;

varia in:

A.I.C. n. 033216019 - «75 G/150 ml sciroppo» flacone da 150 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seroquel»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2005 del 1° ottobre 2010

Medicinale: SEROQUEL.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Basiglio (Milano) - Italia.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032944011 - «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 032944023 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 032944035 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944047 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 032944050 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944062 - «compresse rivestite con film» confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg;

A.I.C. n. 032944074 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 032944086 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944098 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 032944100 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944112 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 032944124 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944136 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944148 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944151 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diftavax»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2006 del 1° ottobre 2010

Medicinale: DIFTAVAX.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD s.n.c. con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 69367 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026947046 - «adulti sospensione iniettabile» siringa preriempita 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice

varia in:

A.I.C. n. 026947046 - «sospensione iniettabile» siringa preriempita 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice;

A.I.C. n. 026947059 - «adulti sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice

varia in:

A.I.C. n. 026947059 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice.

10A12481

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-248) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.